SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», corredati delle relative note. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 120/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

01A6217

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 2 aprile 2001.

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.

01A5468

DECRETO 2 aprile 2001.

Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie.

01A5469

DECRETO 12 aprile 2001.

Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza.

01A5470

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. **208**.

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.

2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

Art. 2

(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

a) uffici con funzioni finali:

1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

b) uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;
3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
5. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;

c) uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:

1. direzioni interregionali per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per l'esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attività istituzionali dei predetti uffici e reparti.

2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

Art. 3

(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)

1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.

2. Le questure sono ordinate, di massima, in:

a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui ambito operano l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;

b) divisione anticrimine, nel cui ambito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalità, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;

c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;

d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanità e sicurezza dei lavoratori.

3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.

4. Al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie può essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.

5. Le questure aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.

6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.

7. Con le modalità di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.

Art. 4

(Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni)

1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.

2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.

4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffici di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 5

(Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)

1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorità interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.

2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate:

a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano", per le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede;

b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "palazzo Chigi", per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere.

3. E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonché l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attività.

5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, è preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.

6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvimento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:

a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarità degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata;
b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.

Art. 6

(Direzioni interregionali della Polizia di Stato)

1. Le direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite nelle città indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza territoriale ivi determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. Le direzioni interregionali concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche.

2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attività dei propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le direzioni interregionali operano anche nell'ambito delle pianificazioni e programmazioni dell'Ufficio centrale ispettivo e raccordano le proprie attività con quelle del predetto Ufficio. Nell'esercizio delle medesime funzioni, i dirigenti preposti sono funzionalmente sovraordinati ai dirigenti degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato aventi sede nell'area territoriale di competenza.

4. Restano salve le facoltà del Ministro l'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all'Ufficio centrale ispettivo o di altri specificamente designati per eccezionali esigenze.

Art. 7

(Ordinamento delle Direzioni interregionali)

1. L'articolazione organizzativa e funzionale delle direzioni interregionali della Polizia di Stato è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, che ne definisce le posizioni dirigenziali, nell'ambito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo - contabili, e le rispettive aree di attività.

2. In relazione alla rilevanza di talune circoscrizioni territoriali, tenuto anche conto dei contingenti di personale della Polizia di Stato complessivamente assegnati agli uffici e reparti dislocati nelle sedi di servizio comprese nell'area di competenza territoriale di ciascuna direzione interregionale, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite sezioni distaccate, cui è preposto un dirigente superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

3. L'azione amministrativa e i settori di intervento delle direzioni interregionali sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilità e progressività. A tal fine il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno:

a) le attività, le procedure e i settori di intervento, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 6, da trasferire, con la necessaria gradualità, alle direzioni interregionali;

b) la dotazione, con caratteri di progressività, di personale e dei mezzi;

c) la dotazione, con caratteri di progressività, delle risorse finanziarie, con le relative finalizzazioni di spesa ed i limiti della stessa, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dal Ministro dell'interno al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per le esigenze del dipartimento della pubblica sicurezza, definendo le relazioni amministrative e funzionali con le competenti direzioni centrali e con le prefetture, nell'ambito delle disposizioni di legge in vigore.

4. L'attività ispettiva nei confronti delle direzioni di cui al presente articolo è assicurata, su delega del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal vicedirettore generale con funzioni vicarie.

Art. 8

(Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)

1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché, ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.

Art. 9

(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:

a) degli organici complessivi della Polizia di Stato,

b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza,

c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8,

d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti,

e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.

2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.

2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non già trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia definita a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.

4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia;

b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, **purché sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.**

Art. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali registro n. 5, Interno, foglio n. 380

Tabella 1
(prevista dall'art.6, comma 1)

Numero, sede e competenza territoriale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato

1) Torino: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, valle d'Aosta e Liguria;
2) Parma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia - Romagna;
3) Padova: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige;
4) Firenze: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5) Roma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo, e Sardegna;
6) Napoli: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7) Catania: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 6 *(Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

«Art. 3. Identico. "*a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

d) l'art. 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;

e) l'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

f) l'art. 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

i) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

l) l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;

m) l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 31, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 31. — L'amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 33, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.».

«Art. 5 *(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;

b) ufficio centrale ispettivo;

c) direzione centrale della polizia criminale;

d) direzione centrale per gli affari generali;

e) direzione centrale della polizia di prevenzione;

f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

g) direzione centrale del personale;

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l) direzione centrale per i servizi di ragioneria;

l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dall'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.».

«Art. 33 *(Reparti mobili)*. — I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma, personale maschile.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'art. 111.

I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, reca: «Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 32 *(Questura e uffici dipendenti)*. — La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le finzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'art. 5, lettera *a)*, tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati».

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 10.

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, vedi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 65, comma 2, e della tabella 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 1 *(Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)*. — 1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

commissario capo;

vice questore aggiunto.

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;

dirigente superiore;

dirigente generale di pubblica sicurezza;

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

3. La dotazione organica del molo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del molo previsto dall'art. 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A».

«Art. 2 *(Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)*. — 1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza nonché ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.

7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.».

«Art. 65 *(Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

«Tabella 1 *(Richiamata dagli articoli 1 e 14).*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello *B*	9	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	198	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviario di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari: n. 1.980*

Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Commissario capo
Vice questore aggiunto

Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**

Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
Commissario del ruolo direttivo
Commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
Vice questore aggiunto del molo direttivo speciale

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore
Ispettore
Ispettore capo } n. 17.664*

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di PS. n. 6.000

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice presidente n. 20.000
Sovrintendente
Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti:

Agente n. 57.336
Agente scelto
Assistente
Assistente capo

— Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 21 *(Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa).* — Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.

La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.».

«Art. 22 *(Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza).* — In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani operativi.

Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.».

01G0267

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2001, n. **209.**

Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000, n. 193/2000;

Considerato che non è opportuno accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato relativa alla possibilità di presentare l'istanza di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere preventivo dell'interpello consente di non confliggere con la disciplina del ravvedimento operoso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 2.

Competenza degli uffici

1. L'istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un

ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.

3. Per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

Art. 3.

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito «documentazione tributaria» del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art. 4.

Adempimenti degli uffici

1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati all'articolo 2, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *c)*, e 3, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la risposta può essere fornita direttamente anche dalla Direzione centrale normativa e contenzioso.

2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente.

3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito «Documentazione tributaria» del Ministero delle finanze. L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art. 5.

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai

comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 11, 18 e 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000:

«Art. 11 *(Interpello del contribuente)*. — 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».

«Art. 18 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11, devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'art. 13.».

«Art. 19 *(Attuazione del diritto di interpello del contribuente)*. — 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'art. 11 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega del Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 305 del 31 dicembre 1991:

«Art. 21 *(Diritto di interpello)*. — 1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute

negli articoli 37, comma terzo, e 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio assenso.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si rinvia alle note alle premesse.

01G0266

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Carrosio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Carrosio (Alessandria) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Massa;

Considerato che, in data 6 aprile 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carrosio (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Paola Fioravanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carrosio (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Massa.

Il citato amministratore, in data 6 aprile 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 611/13.1/Gab. del 27 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carrosio (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Paola Fioravanti.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5921

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001.

Determinazione delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 delle legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 si è provveduto a fissare per il 2001 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 38,55 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 1999, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2001, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Vista la nota dell'ISTAT n. 225 del 12 gennaio 2001 che riporta i dati relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1996, 1997 e 1998, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

1. Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

1. Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

1. Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

1. Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di lire 53.127 miliardi per l'anno 2001 sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

TABELLA *A)*

ANNO 2001

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'I.V.A. DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

(Valori in miliardi di lire)

Regioni a statuto ordinario	Ripartizione regionale
PIEMONTE	5.011
LOMBARDIA	11.347
VENETO	5.345
LIGURIA	2.073
EMILIA-ROMAGNA	5.093
TOSCANA	4.172
UMBRIA	880
MARCHE	1.608
LAZIO	6.019
ABRUZZO	1.222
MOLISE	283
CAMPANIA	4.499
PUGLIA	3.425
BASILICATA	460
CALABRIA	1.692
TOTALE RSO . . .	53.127

TABELLA *B)*

ANNO 2001

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE

(Valori in miliardi di lire)

Regioni a statuto ordinario	Concorso regionale
PIEMONTE	949
LOMBARDIA	6.646
VENETO	1.461
LIGURIA	—
EMILIA-ROMAGNA	1.382
TOSCANA	6
UMBRIA	—
MARCHE	—
LAZIO	1.630
ABRUZZO	—
MOLISE	—
CAMPANIA	—
PUGLIA	—
BASILICATA	—
CALABRIA	—
TOTALE RSO . . .	12.074

TABELLA *C)*

ANNO 2001

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

(Valori in miliardi di lire)

Regioni a statuto ordinario	Quote regionali
PIEMONTE	—
LOMBARDIA	—
VENETO	—
LIGURIA	420
EMILIA-ROMAGNA	—
TOSCANA	—
UMBRIA	354
MARCHE	70
LAZIO	—
ABRUZZO	704
MOLISE	329
CAMPANIA	4.494
PUGLIA	3.102
BASILICATA	625
CALABRIA	1.977
TOTALE RSO . . .	12.074

TABELLA *D)*

ANNO 2001

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI

(valori in miliardi di lire)

DETERMINAZIONE SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Totale trasferimenti da sopprimere (1)	Accisa (L. 8/litro) (2)	Addizionale regionale all'Irpef 0,4% (3)	Differenza trasferimenti soppressi da compensare (1) - (2) - (3)	Compartecipazione all'I.V.A. in base ai consumi delle famiglie (Tab. *A*)	Concorso al Fondo di solidarietà nazionale (Tab. *B*)	Fondo perequativo nazionale (Tab. *C*)	Totale da erogare alle Regioni
PIEMONTE	4.428	15	352	4.062	5.011	949	—	4.062
LOMBARDIA	5.540	31	807	4.701	11.347	6.646	—	4.701
VENETO	4.247	16	348	3.883	5.345	1.461	—	3.883
LIGURIA	2.626	5	127	2.494	2.073	—	420	2.494
EMILIA-ROMAGNA	4.076	15	351	3.711	5.093	1.382	—	3.711
TOSCANA	4.448	14	268	4.166	4.172	6	—	4.166
UMBRIA	1.291	3	54	1.234	880	—	354	1.234
MARCHE	1.782	5	99	1.678	1.608	—	70	1.678
LAZIO	4.789	19	381	4.389	6.019	1.630	—	4.389
ABRUZZO	1.998	4	68	1.926	1.222	—	704	1.926
MOLISE	628	1	15	613	283	—	329	613
CAMPANIA	9.236	12	232	8.992	4.499	—	4.494	8.992
PUGLIA	6.707	10	171	6.526	3.425	—	3.102	6.526
BASILICATA	1.110	1	25	1.084	460	—	625	1.084
CALABRIA	3.748	5	75	3.668	1.692	—	1.977	3.668
TOTALE RSO	56.656	156	3.373	53.127	53.127	12.074	12.074	53.127

01A6071

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge del 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 1999;

Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabelle 1 e 2);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fissata nella misura del 25,7 per cento, è rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001.

2. L'aliquota di cui al precedente comma va commisurata al gettito I.V.A. complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza.

3. Restano ferme, per il 2001, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Roma, 17 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

in miliardi di lire

REGIONI	Cap 3790 (ex cap 5951) TESORO indennizzo usura	Cap 3662 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	Cap 3742 (ex 5934) ARIET	Cap 3700 FSN di parte corrente	Cap 9100 FSN di parte capitale	TOTALE
ABRUZZO	1,215	2,812	5,570	1.984,325	4,000	1.997,922
BASILICATA	0,469	1,784	1,150	1.104,021	3,000	1.110,424
CALABRIA	1,332	3,502	10,153	3.725,044	8,000	3.748,031
CAMPANIA	1,371	10,398	0,000	9.201,625	23,000	9.236,394
EMILIA-ROMAGNA	2,178	8,332	42,847	4.010,616	12,000	4.075,973
LAZIO	1,506	9,552	38,945	4.724,148	15,000	4.789,151
LIGURIA	0,743	1,930	11,768	2.606,357	5,000	2.625,798
LOMBARDIA	1,956	14,519	94,596	5.402,559	26,000	5.539,630
MARCHE	1,273	3,459	3,591	1.769,569	4,000	1.781,892
MOLISE	0,226	0,973	0,000	626,261	1,000	628,460
PIEMONTE	2,580	6,539	46,775	4.360,548	12,000	4.428,442
PUGLIA	1,140	9,414	0,005	6.684,903	12,000	6.707,462
TOSCANA	1,793	5,102	33,803	4.396,875	10,000	4.447,573
UMBRIA	0,519	2,353	0,327	1.286,001	2,000	1.291,200
VENETO	1,775	10,331	26,470	4.195,886	13,000	4.247,462
TOTALE . . .	20,076	91,000	316,000	56.078,738	150,000	56.655,814

TABELLA 2

DETERMINAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE

in miliardi di lire

REGIONI	Fabbisogno sanità coperto (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	Irap sanità (b) = (1-2-3)	Add. Irpef (c)	Altre entrate proprie (d)	Mobilità sanitaria (e)	FSN corrente = a - b - c - d + e
ABRUZZO	2.870,609	928,378	0,378	211,000	717,000	85,000	80,427	–3,857	1.984,325
BASILICATA	1.322,883	320,144	0,144	280,000	40,000	31,000	32,774	–115,088	1.104,021
CALABRIA	4.412,333	1.035,417	0,417	832,000	203,000	93,000	91,816	–299,473	3.725,044
CAMPANIA	12.211,653	2.989,253	1,253	1.039,000	1.949,000	289,000	316,030	–455,998	9.201,625
EMILIA-ROMAGNA	9.322,168	4.998,558	1,558	86,000	4.911,000	439,000	332,953	371,401	4.010,616
LAZIO	11.433,660	6.385,502	1,502	525,000	5.859,000	477,000	314,050	–59,462	4.724,148
LIGURIA	4.067,399	1.433,520	0,520	202,000	1.231,000	159,000	121,462	–50,420	2.606,357
LOMBARDIA	19.883,426	13.436,855	2,855	27,000	13.407,000	1.009,000	667,411	602,544	5.402,559
MARCHE	3.302,653	1.354,510	0,510	100,000	1.254,000	123,000	111,272	–44,812	1.769,569
MOLISE	753,164	191,090	0,090	144,000	47,000	19,000	25,080	–35,823	626,261
PIEMONTE	9.910,625	4.964,385	1,385	199,000	4.764,000	441,000	323,543	–21,534	4.360,548
PUGLIA	8.622,163	2.046,926	0,926	713,000	1.333,000	214,000	219,478	–170,782	6.684,903
TOSCANA	8.267,402	3.541,825	1,263	129,562	3.411,000	334,000	267,920	142,393	4.396,875
UMBRIA	1.946,880	692,261	0,261	116,000	576,000	68,000	65,894	49,015	1.286,001
VENETO	9.878,142	5.158,544	1,544	40,000	5.117,000	435,000	363,978	233,722	4.195,886
TOTALE . . .	108.205,160	49.477,169	14,607	4.643,562	44.819,000	4.216,000	3.334,088	242,666	56.078,738

01A6072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2001.

Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'amministrazione della giustizia;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla validità ed efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1999, n. 87, avente per oggetto le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali;

Visto il parere reso dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 24 aprile 2001;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia.

2. Per le modalità di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato al presente decreto.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: FASSINO

ALLEGATO EX ART. 1

REGOLE PROCEDURALI PER LA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATIZZATI DEGLI UFFICI

Capo I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Sistema informativo

1. Il sistema informativo è definito come l'insieme delle risorse umane, delle regole organizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e della documentazione (sia in formato cartaceo, sia elettronico) che, nel loro complesso, consentono di acquisire, memorizzare, elaborare, scambiare e trasmettere informazioni inerenti i registri informatizzati degli uffici.

2. Ai fini delle presenti regole procedurali assumono rilevanza particolare le seguenti componenti del sistema informativo:

a) il sottosistema delle risorse umane, cioè le persone che gestiscono e utilizzano il sistema;

b) il sottosistema dell'infrastruttura logistica, costituito dai locali in cui sono localizzati i sottosistemi di cui alle lettere seguenti;

c) il sottosistema delle postazioni di lavoro, costituito dagli apparati hardware, dal software di base (sistemi operativi) e dal software di accesso alle basi di dati;

d) il sottosistema applicativo, costituito dal software sviluppato specificamente per l'informatizzazione degli uffici nonché dagli apparati hardware, dal software di base (sistemi operativi) e dal software di gestione delle basi di dati;

e) il sottosistema dei dati, costituito dall'insieme delle basi di dati e dei file in cui sono conservati i documenti di pertinenza dell'ufficio;

f) il sottosistema di connessione interna o rete locale, costituito dall'hardware e dal software utilizzati per la connessione delle postazioni di lavoro (cablaggio, apparati di rete attivi e passivi, software di gestione rete, ecc.);

g) il sottosistema di connessione con l'esterno, costituito dall'hardware e dal software utilizzati per la connessione della rete locale con il mondo esterno (firewall, router, modem, linea, ecc.);

h) il sottosistema dei servizi di rete, costituito dall'hardware e dal software che tramite la rete realizzano funzioni tese a facilitare lo svolgimento di operazioni comuni o ripetitive tra utenti e utenti, tra utenti e applicazioni nonché tra applicazioni ed applicazioni (DHCP, DNS, E-MAIL, DMZ, SICAP, ecc.).

3. Le componenti dedicate esclusivamente all'ufficio, specificate al comma 2, lettere *c), d), e)*, insieme con le relative quote di pertinenza dei sottosistemi delle risorse umane e dell'infrastruttura logistica, costituiscono il sistema informativo dell'ufficio.

4. Le risorse condivise, specificate al comma 2, lettere *f), g), h)*, insieme con le relative quote di pertinenza dei sottosistemi delle risorse umane e dell'infrastruttura logistica, costituiscono il sistema informativo di edificio.

Art. 2.

Caratteristiche del sistema informativo

1. Il sistema informativo soddisfa le seguenti proprietà:

a) disponibilità: le informazioni ed i servizi sono a disposizione degli utenti del sistema, compatibilmente con i livelli di servizio prestabiliti;

b) integrità: le informazioni ed i servizi possono essere creati, modificati o cancellati solo dalle persone autorizzate e secondo modalità predefinite;

c) autenticità: la provenienza dei dati è garantita e asseverata;

d) controllo degli accessi: le informazioni possono essere fruite solo ed esclusivamente dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.

Art. 3.

Responsabile della tenuta dei registri

1. Il dirigente amministrativo dell'ufficio è il responsabile della tenuta dei registri e provvede alla stesura del piano della sicurezza di cui al successivo art. 7, secondo le indicazioni dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati (di seguito URSIA), vigilando sulla sua applicazione.

Art. 4.

Amministratore di sistema

1. L'amministratore di sistema assicura la conduzione operativa del sistema informativo, effettuando tutte le operazioni necessarie a garantire le proprietà di cui all'art. 2.

2. I compiti dell'amministratore di sistema sono svolti da una o più figure professionali del settore della professionalità informatica a seconda delle dimensioni degli uffici e del numero degli edifici.

3. Un unico soggetto può svolgere tali funzioni per più uffici o per più edifici.

4. L'URSIA provvede a designare i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e, qualora riguardi un ufficio giudiziario appartenente ad un distretto, lo individua fra gli esperti informatici del competente coordinamento dei sistemi informativi automatizzati (di seguito CISIA); nel caso in cui non siano disponibili tali risorse, si ricorre a tecnici informatici esterni.

5. Nel caso siano stati individuati più soggetti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore di sistema, l'URSIA designa il coordinatore.

Art. 5.

Utenti interni ed esterni

1. L'insieme degli utenti interni è costituito dal personale dell'ufficio abilitato all'accesso al sistema informativo.

2. Gli utenti interni operano secondo le prescrizioni indicate, nel capo V e nel manuale per l'utente di cui all'art. 22, comma 2.

3. L'insieme degli utenti esterni è costituito dai soggetti, non appartenenti al personale dell'ufficio stesso, i quali sono abilitati da norme di legge e di regolamento all'utilizzo dei servizi telematici dell'ufficio .

Capo II

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO

Art. 6.

Identificazione delle componenti del sistema informativo

1. È cura del responsabile della tenuta dei registri, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, produrre e mantenere aggiornato un dettagliato inventario di tutti gli elementi facenti parte del sistema informativo di sua competenza.

2. Nel caso di più uffici nello stesso edificio i capi degli uffici interessati indicheranno il responsabile della tenuta dei registri che dovrà curare l'inventario delle risorse condivise.

3. L'inventario di cui al comma 1 è aggiornato ogni qualvolta si verifica una variazione qualsiasi nel sistema informativo dell'ufficio o dell'edificio e la sua corrispondenza con la situazione reale è verificata con cadenza almeno trimestrale. In ogni caso, l'inventario è gestito in modo tale da risultare sempre aggiornato e corrispondente alla situazione reale.

Art. 7.

Piano per la sicurezza del sistema informativo dell'ufficio e dell'edificio

1. Il responsabile della tenuta dei registri, con la collaborazione dell'amministratore di sistema, provvede alla stesura e all'aggiornamento periodico di un piano per la sicurezza del sistema informativo dell'ufficio, secondo gli standard definiti dall'URSIA.

2. Nel caso di più uffici che condividano lo stesso edificio, il piano per la sicurezza è stilato con la collaborazione, per quanto di competenza, dei responsabili della tenuta dei registri dei singoli uffici.

3. Il piano per la sicurezza contiene almeno le seguenti informazioni:

a) inventario delle risorse, di cui all'art. 6;

b) misure adottate per la protezione fisica delle aree e dei locali interessati, di cui al capo III;

c) misure adottate per il controllo degli accessi, di cui agli articoli 8, 13 e 17;

d) misure di monitoraggio del sistema, di cui all'art. 9;

e) misure adottate per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, di cui all'art. 10;

f) misure adottate per garantire la continuità degli applicativi relativi ai registri informatizzati nel caso in cui si verifichi un mal funzionamento dei server interessati;

g) piano di adeguamento degli applicativi, di cui all'art. 19, comma 9;

h) la frequenza e le modalità delle procedure di archiviazione ottica e di copia storica dei dati, coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 12 del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

4. Il piano per la sicurezza contiene indicazioni circa la necessità di avere impianti ridondati e con elevata tolleranza ai guasti.

5. Il piano per la sicurezza prevede misure conformi, per quanto attiene al trattamento dei dati personali, a quanto prescritto dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

6. La vigilanza sulla predisposizione e sull'applicazione dei piani di sicurezza è esercitata dai capi degli uffici, secondo le rispettive competenze, avvalendosi anche di un esperto informatico designato dall'URSIA.

Art. 8.

Politica di gestione degli accessi

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 la procedura di autenticazione consente di ottenere uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo, denominato profilo, rispetto alle risorse del sistema informatico.

2. Attraverso la procedura di autenticazione si individua un insieme di gruppi di utenti a livello di sistema, a livello di database

management system ed a livello di applicativo. A ciascun gruppo di utenti è associato uno ed un solo profilo mentre a ciascun utente può essere assegnato uno o più profili.

3. A livello di sistema deve essere definito almeno un gruppo per ciascuna delle figure previste dagli articoli 3, 4 e 5 delle presenti regole procedurali. In corrispondenza di ciascun gruppo è definito un profilo tale da assegnare a ciascun utente appartenente al gruppo solo ed esclusivamente i privilegi di accesso ed utilizzo strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.

4. Per ciascuna base di dati sono definiti almeno un gruppo amministratori ed un gruppo utenti a livello di database management system. In corrispondenza di ciascun gruppo è definito un profilo tale da assegnare a ciascun utente appartenente al gruppo solo ed esclusivamente i privilegi di accesso ed utilizzo delle risorse gestite tramite il database management system strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.

5. Per ciascun applicativo è definito almeno un gruppo per ciascuna delle diverse tipologie di utenza previste da ogni specifico applicativo.

6. La definizione di gruppi aggiuntivi può essere decisa dal capo dell'ufficio.

Art. 9.

Monitoraggio del sistema

1. Tutte le attività relative all'utilizzo e alla gestione del sistema informativo sono sottoposte ad un processo continuo di controllo e verifica della loro corretta e completa esecuzione. Tale processo trova attuazione innanzitutto attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo a livello di sistema, di database management system e di applicativo.

2. Il sistema consente le seguenti misure minime di monitoraggio a garanzia dell'autenticità e integrità dei dati:

a) la registrazione di tutti i tentativi di accesso effettuati, riusciti o falliti, a livello di sistema, di database management system e di applicativo;

b) gli accessi in lettura e scrittura effettuati direttamente attraverso il database management system;

c) tutti gli accessi in lettura e scrittura.

3. È cura dell'amministratore di sistema controllare periodicamente le registrazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, allo scopo di rilevare eventuali anomalie e conservare le registrazioni dei log provvedendo alla trascrizione settimanale su supporti non riscrivibili da conservare unitamente ai backup dei registri.

Art. 10.

Disponibilità dei dati

1. Presso ciascun ufficio sono previste idonee politiche e procedure per il salvataggio (backup) e per il recupero (recovery) dei dati, sia a livello di sistema, sia a livello di database management system.

2. Nell'ambito delle politiche di cui al comma 1 è prevista la frequenza del salvataggio dei dati che non può essere superiore alla settimana.

3. Le procedure di backup consentono di conservare i dati per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le procedure di backup consentono di effettuare, con frequenza almeno triennale, una copia storica dei dati, che dovrà essere conservata secondo le modalità di cui al comma 3. Eseguita tale operazione, dal registro in uso possono essere eliminati i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni.

Capo III

MISURE DI TIPO FISICO E LOGICO

Art. 11.

Infrastruttura logistica

1. Le macchine server sono collocate in un apposito locale (sala server), dotato di impianto elettrico ed impianto di condizionamento opportunamente dimensionati e adeguatamente protetto dai rischi di incendio e allagamento.

2. L'accesso alla sala server è consentito sotto la responsabilità dell'amministratore di sistema.

3. Tutti i server sono asserviti a gruppi di continuità.

4. I supporti di backup sono custoditi in armadi blindati e ignifughi, posti in locali diversi dalla sala server.

Art. 12.

Software

1. Presso l'ufficio è possibile installare ed utilizzare esclusivamente software appartenente ad una delle tre seguenti categorie:

a) software commerciale;

b) applicativi di rilevanza nazionale;

c) applicativi realizzati a livello locale.

2. L'installazione di software diverso da quello indicato alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è autorizzata dal capo dell'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5.

3. È possibile installare ed utilizzare software commerciale solo se munito di idonea licenza d'uso, ovvero se fornito, nell'ambito di accordi-quadro a livello nazionale, dall'URSIA.

4. Relativamente agli applicativi realizzati a livello locale è possibile installare ed utilizzare solo quelli dei quali sia stata verificata la conformità secondo le procedure di cui all'art. 18.

5. Il software è installato solo ed esclusivamente a partire da supporti fisici originali, ovvero da supporti fisici per i quali sia nota e sicura la provenienza.

Art. 13.

D a t i

1. Gli archivi informatici sono gestiti tramite software per la gestione di basi di dati (database management system).

2. Il piano per la sicurezza indica una strategia di adeguamento degli eventuali software diversi da quello indicato al comma 1.

3. L'accesso ai dati degli archivi informatici avviene solo ed esclusivamente per il tramite degli applicativi appartenenti al sottosistema applicativo, fatta eccezione per gli amministratori delle basi di dati relative all'archivio stesso, per i quali vale quanto prescritto dal comma 4.

4. L'accesso ai dati degli archivi informatici, da parte degli amministratori di basi di dati, avviene solo ed esclusivamente per il tramite degli strumenti messi a disposizione dal relativo database management system. Tutte le operazioni effettuate, da parte degli amministratori delle basi di dati sono soggette a registrazione, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera *a)*. Le registrazioni di tali operazioni sono salvate su supporto fisico contestualmente alle ordinarie operazioni di backup e conservate per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 14.

Gestione delle utenze

1. L'amministratore di sistema e i suoi collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, effettuano le seguenti operazioni:

a) creazione delle utenze e dei gruppi, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 19;

b) assegnazione di nome utente e parola chiave a ciascun utente;

c) mantenimento di un elenco completo dei gruppi e delle utenze. Per ciascun gruppo sono indicati almeno l'identificativo, la

data di creazione, la lista dei privilegi e l'eventuale data di disabilitazione; per ciascun gruppo sono indicati almeno il nome e il cognome, i gruppi di appartenenza, la data di creazione e la data di disabilitazione.

2. Le utenze non possono essere cancellate, ma solo disabilitate.

3. Le politiche per l'aggiornamento delle parole chiave sono definite nel piano per la sicurezza.

Art. 15.

Backup e recovery

1. Nel piano per la sicurezza vengono individuati i dati da sottoporre a backup, nonché le modalità e la frequenza della procedura.

2. I dati oggetto di backup sono classificati in dati di sistema (necessari per il corretto funzionamento del sistema operativo, del software di base, del database management system, delle applicazioni installate, ecc.) e dati utente (documenti, fogli elettronici, archivi di posta elettronica, ecc.).

3. L'amministratore di sistema mette a disposizione di ciascun utente un'opportuna quota di spazio su disco disponibile per il backup dei dati utente. L'accesso a ciascuna quota è tale da consentire l'accesso in lettura e scrittura solo ed esclusivamente all'utente proprietario e l'accesso in sola lettura all'amministratore di sistema. È cura di ciascun utente provvedere a copiare sulla propria quota di spazio i file che desidera sottoporre a backup.

4. L'amministratore di sistema, secondo quanto indicato nel piano per la sicurezza:

a) garantisce l'effettiva messa in opera delle procedure di backup;

b) verifica l'avvenuta esecuzione dei backup;

c) mantiene un elenco delle operazioni di backup effettuate;

d) archivia i supporti fisici;

e) effettua, in caso di mal funzionamento, le procedure di recovery;

f) effettua verifiche periodiche delle procedure di recovery, secondo quanto disposto dal piano per la sicurezza;

g) mantiene un elenco dei problemi verificatisi e delle operazioni di recovery effettuate.

Art. 16.

Archiviazione ottica

1. Il sistema informatico è dotato di almeno un sistema per la scrittura di supporti ottici, le cui caratteristiche siano conformi alle regole tecniche emanate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000.

2. Le applicazioni consentono l'archiviazione dei documenti in almeno uno dei formati indicati nelle regole tecniche di cui al comma 1.

3. Il sistema di archiviazione consente la generazione dei file di controllo e di chiusura, secondo le regole tecniche di cui al comma 1.

4. L'amministratore di sistema ottempera agli obblighi stabiliti dalle regole tecniche di cui al comma 1.

Art. 17.

Antivirus

1. L'URSIA provvede alla distribuzione periodica a tutti gli uffici di un software antivirus e al suo costante aggiornamento.

2. Il piano per la sicurezza stabilisce le modalità di aggiornamento del software antivirus sulle postazioni di lavoro.

Capo IV

MISURE RELATIVE AGLI APPLICATIVI

Art. 18.

Utilizzo degli applicativi

1. Per la gestione informatizzata dei registri è possibile utilizzare applicativi di rilevanza nazionale o applicativi realizzati a livello locale.

2. Gli applicativi di rilevanza nazionale sono rilasciati dall'URSIA, che ne certifica la conformità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

3. Nessuna modifica o personalizzazione di applicativi di rilevanza nazionale è consentita da parte di soggetti diversi dall'URSIA.

4. Gli applicativi realizzati nell'ambito di iniziative locali sono conformi alle regole tecniche ed alle presenti regole procedurali.

5. La conformità dei programmi alle caratteristiche previste nel presente capo viene certificata dall'URSIA.

Art. 19.

Caratteristiche degli applicativi

1. Gli applicativi di cui all'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono sviluppati da società dotate di certificato di qualità EN ISO 9001, relativo ai servizi di sviluppo di prodotti software (CPV 7720-7721-7723).

2. Gli applicativi che gestiscono i registri consentono l'estrazione e la stampa dei dati, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

3. L'applicativo consente, come misura minima relativa all'autenticazione degli utenti, l'accesso ai dati con un meccanismo di autenticazione basato sulla conoscenza di una coppia (username, password).

4. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata tramite un meccanismo a sfida che non richieda il transito della password sulla rete.

5. L'autenticazione può essere effettuata una sola volta al momento dell'accesso al sistema informatico, oppure essere ripetuta al momento dell'accesso a ciascun programma.

6. L'applicativo fornisce un meccanismo di gestione degli accessi che consente di applicare quanto disposto dagli articoli 8 e 14.

7. L'accesso agli archivi informatici da parte degli utenti è consentito solo ed esclusivamente tramite le componenti del sottosistema applicativo.

8. L'accesso alle basi di dati da parte degli amministratori di basi di dati è consentito solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo degli opportuni strumenti software di amministrazione.

9. Il piano per la sicurezza indica una strategia di adeguamento degli applicativi che non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 20.

Documentazione

1. L'applicativo è accompagnato da apposita documentazione di utilizzo, costituita da un manuale di amministrazione ed un manuale di utilizzo, e disponibile sia in forma cartacea che in forma elettronica.

2. La documentazione elettronica soddisfa i seguenti requisiti:

a) essere consultabile con modalità del tutto compatibili con quelle disponibili nel sistema operativo utilizzato;

b) consentire una navigazione ipertestuale rispetto a termini e argomenti chiave;

c) permettere di effettuare ricerche per sommario, indice e testo libero;

d) rendere disponibile una modalità di consultazione dipendente dal contesto, in modo tale da attivare le pagine relative all'argomento corrispondente alla funzionalità correntemente utilizzata.

3. Il manuale di amministrazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a) requisiti hardware e software;

b) procedura di installazione;

c) gestione dei gruppi e degli utenti;

d) procedure operative;

e) procedure di aggiornamento;

f) procedure di backup e recovery;

g) gestione dei mal funzionamenti.

4. Il manuale di utilizzo contiene almeno le seguenti informazioni:

a) descrizione generale dell'applicativo;

b) descrizione della procedura di accesso e di uscita dall'applicativo;

c) modalità di utilizzo;

d) elenco di tutte le funzionalità;

e) elenco dei possibili messaggi di errore e guida alla risoluzione dei problemi;

f) glossario dei termini.

5. Per ciascuna funzionalità di cui al comma 4, lettera *d)*, il manuale di utilizzo contiene le seguenti informazioni:

a) finalità della funzione;

b) modalità di accesso;

c) prerequisiti per l'utilizzo;

d) descrizione delle maschere che compaiono sul video;

e) dati richiesti dall'applicativo per l'esecuzione.

6. L'applicativo è corredato dal codice sorgente e da tutta la documentazione tecnica, sia in formato elettronico che cartaceo, prodotta durante l'intero ciclo di vita del software, coerentemente con le norme di qualità di cui all'art. 19, comma 1.

Art. 21.

Servizi accessori

1. L'applicativo è corredato da idoneo servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché da idoneo servizio di assistenza tecnica.

Capo V

COMPORTAMENTO DELL'UTENTE

Art. 22.

Manuale per l'utente

1. L'utente del sistema informativo dell'ufficio è tenuto ad osservare comportamenti atti a ridurre al minimo i rischi di perdita, danneggiamento o diffusione non autorizzata dei dati a garanzia della integrità e autenticità degli stessi.

2. I comportamenti di cui al comma 1 sono descritti negli articoli 23, 24, 25 mentre i comportamenti di maggior dettaglio sono riportati in un apposito manuale per l'utente, da stilare, a cura dell'amministratore di sistema, sulla base delle presenti regole procedurali e del piano per la sicurezza.

Art. 23.

Regole di tipo fisico

1. L'utente è tenuto, ove sia possibile, a chiudere a chiave la porta del proprio ufficio e a tenere sotto chiave i propri documenti, indipendentemente dal supporto fisico utilizzato.

2. L'utente è tenuto, allontanandosi momentaneamente dalla postazione di lavoro, a chiudere le applicazioni attive o a proteggerla tramite password del salvaschermo.

3. L'utente è tenuto, al termine della giornata di lavoro, a spegnere la postazione.

4. L'utente è tenuto ad assicurarsi dell'identità e delle autorizzazioni di personale che debba installare il nuovo software o hardware sulla propria postazione di lavoro.

5. L'utente è tenuto a non utilizzare, su postazioni di lavoro collegate alla rete locale dell'ufficio, modem o altri strumenti di connessione con l'esterno.

Art. 24.

Regole di tipo logico

1. L'utente è tenuto a non installare sulla propria postazione di lavoro alcun programma non preventivamente autorizzato dal capo dell'ufficio.

2. L'utente può, qualora lo reputi necessario, configurare o richiedere la configurazione della propria postazione di lavoro in modo che venga richiesta una password all'accensione.

3. Il capo dell'ufficio può assegnare all'utente un programma per la cifratura dei dati sul disco rigido, su motivata richiesta scritta di quest'ultimo o per espresse esigenze di ufficio.

4. L'amministratore di sistema, su incarico del responsabile della tenuta dei registri, stabilisce le procedure di utilizzo dei programmi di cui al comma 3.

5. L'utente che utilizzi, per le proprie necessità di lavoro, un computer portatile:

a) risponde personalmente dei dati sul portatile in dotazione;

b) è motivato a effettuare la richiesta di cui al comma 3;

c) può richiedere all'amministratore di sistema l'assegnazione di una quota disco, di cui all'art. 15, comma 3, per il backup dei dati del portatile;

6. L'utente è tenuto a non diffondere messaggi di posta elettrnica di provenienza dubbia ed a non partecipare alle cosiddette «catene di S. Antonio» o simili.

Art. 25.

Gestione delle password

1. L'utente è tenuto:

a) a non rivelare a terzi la propria password;

b) a non scrivere la password in punti facilmente visibili;

c) a digitare la password al riparo da sguardi indiscreti.

2. L'utente sceglie la propria password:

a) diversa dal proprio username;

b) non costituita da una semplice parola rintracciabile in un dizionario;

c) non legata alla propria vita personale;

d) con una lunghezza non inferiore a sei caratteri;

e) contenente almeno un simbolo diverso da una lettera, oppure un misto di lettere maiuscole e minuscole.

3. La password è cambiata con frequenza almeno annuale.

4. L'amministratore di sistema ha facoltà di stabilire una frequenza di cambio della password superiore a quanto stabilito nel comma 3, nonché di configurare il sistema e gli applicativi in modo da forzare l'utente al cambio allo scadere del termine fissato.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Tempi di attuazione

1. I tempi di attuazione delle presenti regole procedurali sono i seguenti, con decorrenza dalla data della loro pubblicazione:

a) entro sei mesi è preparato il piano di adeguamento degli applicativi di cui all'art. 19, comma 9;

b) entro dodici mesi è completata la prima versione del piano per la sicurezza di cui all'art. 7;

c) entro diciotto mesi sono adottate presso l'ufficio tutte le prescrizioni relative all'infrastruttura tecnologica di cui al capo III e all'infrastruttura logistica di cui al capo IV;

d) entro tre anni, tutti gli applicativi in uso sono adeguati alle prescrizioni del capo IV e dell'art. 16.

01A6078

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 2001.

Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenenti ai gruppi, delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 228, con il quale è stata data attuazione ad alcune direttive comunitarie in materia di additivi per l'alimentazione degli animali ed in particolare alla direttiva 70/524/CEE e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica prescrive, nell'ambito della vigilanza espletata nel settore mangimistico, il controllo ufficiale in fase di commercializzazione degli additivi presenti nelle premiscele e negli alimenti per animali;

Visto l'art. 24, comma 3, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123 che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *u)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 in attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione di controlli ufficiali in alimentazione animale;

Considerato che per un corretto controllo ufficiale degli additivi di cui al presente decreto — da condursi in conformità a quanto previsto, per il dosaggio analitico all'art. 11 del precisato decreto legislativo n. 460/1998 — è necessario che gli organi preposti al controllo dispongano di idonei valori di tolleranza;

Ritenuto necessario fissare le tolleranze, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, da adottarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo nella premiscela e nel mangime composto;

Premesso che i valori degli additivi dichiarati in etichetta si riferiscono solo alla parte di additivo incorporato nell'alimento e che pertanto, per alcuni additivi, in sede di analisi non è possibile distinguere il contenuto incorporato da quello naturalmente presente quale costituente di alcune materie prime;

Tenuto conto che dette tolleranze devono contemplare i possibili errori dovuti al processo di lavorazione e quelli derivanti dalle procedure di campionamento e di analisi;

Ravvisata altresì l'opportunità di procedere all'indicazione di una bibliografia — non esaustiva — dei metodi di analisi, la cui applicazione è consigliata per il dosaggio degli additivi in questione;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 1999;

Vista la direttiva 98/34 CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i valori di tolleranza riportati nell'allegato 1, al presente decreto, da adottarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo appartenente al gruppo delle vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi nelle premiscele e nei mangimi composti.

2. I valori di tolleranza riportati nell'allegato 1 non si applicano qualora in sede di analisi si accertino tenori di additivo inferiori o superiori a quelli fissati quali limiti minimo o massimo per quella specie animale.

3. Saranno adattati al progresso tecnico i valori di tolleranza riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 3.

1. In allegato 2 sono riportati i riferimenti bibliografici relativi ai metodi ufficiali, oppure, ove non disponibili, ai metodi consigliati, da applicarsi ai controlli ufficiali, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Sanità, foglio n. 325

ALLEGATO 1

Tolleranze da applicarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo appartenente al gruppo, delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi nelle premiscele e nel mangimi composti.

VITAMINE PROVITAMINE E SOSTANZE AD EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE

Nelle premiscele:

Metodo chimico - più o meno il 20%;

Metodo microbiologico - più o meno il 30%.

Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):

30% in meno per tutte;

40% in più per le vitamine A e D3, in ogni caso il valore complessivo all'analisi non deve superare i limiti massimi stabiliti dalla legge;

qualsiasi valore in più per le altre vitamine, purché il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

Nei mangimi composti per animali familiari:

30% in meno per tutte;

qualsiasi valore in più, purché il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

OLIGOELEMENTI

Nelle premiscele

il 10% in più o in meno per zinco, rame e manganese;

il 20% in più o in meno per selenio, cobalto e iodio;

10% in meno e 30% in più per ferro.

Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):

il 20% in meno per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10 ppm;

il 30% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;

qualsiasi valore in più, purché il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

Nei mangimi composti per animali familiari:

30% in meno per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10 ppm;

40% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;

qualsiasi valore in più, purché il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

ALLEGATO 2

Riferimenti bibliografici	Vitamina	Tecnica analitica
45.1.05 A.O.A.C. official method 942.23	B_1	fluorimetrica
45.1.08 A.O.A.C. official method 970.65 45.2.06 A.O.A.C. official method 940.33	B_2	fluorimetrica microbiologica
45.1.14 A.O.A.C. official method 967.21	C	titrimetrica
45.1.18 A.O.A.C. official method 979.24 45.1.21 A.O.A.C. official method 981.17	D_3	HPLC HPLC
45.2.02 A.O.A.C. official method 952.20 U.S.P.XXI	B_{12}	microbiologica microbiologica
45.2.03 A.O.A.C. official method 944.12	acido folico	microbiologica
45.2.04 A.O.A.C. official method 944.13	acido nicotinico e nicotinnammide (PP)	microbiologica
45.2.05 A.O.A.C. official method 945.74	acido pantotenico	microbiologica
45.2.08 A.O.A.C. official method 961.15	B_6	microbiologica
Method of vitamin assay 1985, pag. 541 - 549	biotina (H)	microbiologica
Journal of A.O.A.C. (vol. 71, n. 4, 1988 pag. 826	K_3	HPLC
Metodo CEMA 95/5B rivisitato	E	HPLC
Metodo CEMA 95/5B rivisitato	A	HPLC
	oligoelementi	
D.M. 30.7.79 suppl. n. 5 G.U. n. 261/79	Fe, Cu, Mn, Zn	spettrometria ad assorbimento atomico

01A5965

DECRETO 2 maggio 2001.

Tariffe relative alle notifiche per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo di recepimento della direttiva del consiglio 98/81/CE del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE in materia di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Visto l'art. 18 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli, per l'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti, nonché per il funzionamento della commissione interministeriale di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati e riportate nell'elenco di cui in allegato, sono dovute le tariffe indicate a fianco di ciascuna prestazione.

2. Le tariffe di cui sopra sono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi.

Art. 2.

1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe di cui all'art. 1 è effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

2. Nel versamento sono indicati la causale, il nome, cognome e indirizzo del notificante, nonché l'oggetto della notifica.

Art. 3.

1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I sono versati all'atto della presentazione della notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla notifica stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità.

2. Il versamento dei diritti di cui al punto 9 dell'allegato I è richiesto dal Ministero della sanità a seguito del positivo esito dell'istruttoria della notifica. In tale caso la ricevuta dell'avvenuto pagamento è trasmessa dal richiedente al Ministero della sanità, che provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 4.

1. Per le istruttorie di impianti costituiti da più sezioni, i diritti sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni:

a) appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto;

b) siano tra loro strutturalmente e funzionalmente collegate e, in linea di massima, contigue;

c) ricadano sotto la responsabilità di un unico titolare.

Art. 5.

1. Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al Ministero della sanità una dichiarazione, firmata dal titolare dell'impianto, riguardante tutte le sezioni allo stesso riconducibili.

2. Sono comunque esclusi, dalla previsione di cui all'art. 4 gli impianti di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente, ancorché appartenenti alla stessa università o ente scientifico.

3. Sono altresì escluse dalla previsione di cui all'art. 4 le aggiunte di locali o sezioni, successive alla notifica iniziale, che comportino una modifica sostanziale dell'impianto.

4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali è oggetto di nuova notifica.

Art. 6.

1. Per le istruttorie riguardanti operazioni con organismi geneticamente modificati appartenenti alle classi 2, 3 e 4, i diritti sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a più notifiche, a condizione che le operazioni:

a) si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varietà di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varietà di ospiti;

b) vengono eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso responsabile;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanità, foglio n. 93

Allegato

	Settori	**Tariffe (lire-euro)**
	Esame della notifica di impianto di cui all'art. 7 del decreto legislativo; verifiche pressol'impianto:	
	impianti di ricerca e sviluppo	**2.550.000-1.316,96**
	impianti industriali	**5.650.000-2.917,98**
2	Esame delle notifiche di impiego confinato delle classi 2, 3 e 4 per scopi di ricerca e sviluppo di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo; verifiche presso l'impianto	**2.550.000-1.316,96**
3	Esame delle notifiche di impiego confinato delle classi 2, 3 e 4 per scopi industriali di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo; verifiche presso l'impianto	**4.600.000-2.375,70**
4	Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di impianti già autorizzati (art. 12, comma 2, del decreto legislativo)	
	per scopi di ricerca e sviluppo	**2.550.000-1.316,96**
	per scopi industriali	**5.650.000-2.917,98**
5	Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di impieghi confinati già autorizzati (art. 12, comma 1, del decreto legislativo)	
	per scopi di ricerca e sviluppo	**2.550.000-1.316,96**
	per scopi industriali	**4.600.000-2.349,88**
6	Esame relativo alle notifiche di impianti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo	
	per scopi di ricerca e sviluppo	**750.000-387,34**
	per scopi industriali	**850.000-438,99**
7	Esame relativo alle notifiche di impieghi confinati di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo	
	per scopi di ricerca e sviluppo	**750.000-387,34**
	per scopi industriali	**900.000-464,81**
8	Attività di vigilanza di cui all'art. 17	
	- Ispezione ad impianti per impieghi delle classi 2, 3 e 4 per scopi di ricerca e sviluppo	**1.800.000-929,62**
	- Ispezione ad impianti per impieghi delle classi 2, 3 e 4 per scopi industriali	**3.700.000-1910,89**
	- ispezione ad impianti di ricerca e sviluppo	**1.800.000-929,62**
	- Ispezione ad impianti industriali	**4.800.000-2478,99**
9	Rilascio della certificazione di autorizzazione	**100.000-51,65**

01A6079

ORDINANZA 11 maggio 2001

Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/138/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della Comunità;

Vista la decisione della Commissione europea approvata nel corso del comitato veterinario permanente del 4 aprile 2001 relativa all'acquisto da parte della comunità del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;

Vista la decisione 90/424 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;

Considerato che, a partire dal mese di agosto 2000 si sono verificati oltre 6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella regione Sardegna, nonché in Calabria localizzati nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e Crotone e in Sicilia limitatamente alle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento;

Considerato che la malattia, trasmessa da insetti vettori del genere Culicoides, colpisce tutti i ruminanti sia domestici che selvatici e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre i bovini fungono da serbatoi del virus essendo quindi in grado di trasmettere il virus agli insetti vettori;

Tenuto conto che la diffusione dell'infezione è influenzata dalle condizioni climatiche e dalla densità delle popolazioni dei Culicoidi, presenti anche in aree attualmente non interessate dalla malattia, e che l'infezione quindi potrebbe non solo diffondersi nelle regioni già interessate dalla precedente epidemia ma anche estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che la profilassi vaccinale è uno degli strumenti più efficaci per evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;

Ritenuto necessario integrare le misure di profilassi diretta, con la profilassi vaccinale;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 aprile 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. È reso obbligatorio un programma di controllo della febbre catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle provincie di cui all'allegato I.

2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, è utilizzato il vaccino vivo attenuato, prodotto dal Veterinary Institute di Oonderstepoot, Sud Africa, messo a disposizione dall'Unione europea.

Art. 2.

1. Le operazioni di immunizzazione degli animali devono essere svolte dai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, tuttavia, le regioni interessate possono, a proprio carico, fare ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare sotto la responsabilità dei veterinari ufficiali.

2. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o del detentore degli animali.

Art. 3.

1. Il vaccino di cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo.

2. Il periodo entro il quale la campagna vaccinale deve essere conclusa, le modalità di distribuzione ed inoculazione del vaccino, il sistema per la verifica e il controllo delle fasi della vaccinazione, la modulistica di rendicontazione, ai fini sia della valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono stabilite dalla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della sanità, con successivo atto dirigenziale.

3. Il Ministero della sanità qualora lo ritenga necessario può verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco, lo stato di avanzamento e le modalità di esecuzione delle operazioni di vaccinazione.

Art. 4.

1. Con decreto dirigenziale della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell'alimentazione e

della nutrizione del Ministero della sanità, anche in attuazione di decisioni comunitarie, l'allegato alla presente ordinanza, viene modificato o sostituito, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica riscontrata, assicurandone la diramazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97

ALLEGATO I

Regioni:
Sardegna;
Calabria;
Basilicata.

Province:
Salerno;
Palermo;
Trapani;
Agrigento.

01A5937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2001.

Iscrizione della varietà di girasole Palmasol nel relativo Registo nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER IL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà:

Girasole	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
PALMASOL	HS	Dekalb Genetics Co. - USA e Dekalb Argentina S.A. - RA e Dekalb Italia S.p.a. Chiarano (TV)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5927

DECRETO 25 maggio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela Val di Non», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER IL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando

l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela Val di Non», ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 2081/92, come Denominazione di Origine Protetta;

Vista la nota prot. n. 62258 del 9 maggio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Mela Val di Non» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il «CSQA - Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Mela Val di Non», come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela Val di Non», come Denominazione di Origine Protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela Val di Non» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Mela Val di Non».

Art. 2.

La denominazione «Mela Val di Non» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «CSQA - Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela Val di Non», come Denominazione di Origine Protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELA VAL DI NON»

Art. 1.

Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Le varietà* - Le mele denominate «Mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando varietà del gruppo Golden, Renetta, Red, Gaia, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn, Pinova ed altre varietà, queste ultime rappresentate in misura inferiore al 3% della produzione complessiva dell'intera azienda.

2.2. *Caratteristiche del prodotto.*

2.2.1. *Aspetto esterno* - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden, Red e Pinova;

tronco-conica o appiattita per Renette, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden;

rossa su fondo verde per Red e Morgenduft;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta;

rossa su fondo giallo per Gala;

rossa su fondo verde-giallo per Fuji, Braeburn, Jonagold, Pinova.

Per le varietà minori forma e colore dovranno essere quelli tipici del gruppo varietale di appartenenza.

2.2.2. *Caratteristiche chimiche* - Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi e massimi per le rispettive varietà:

11 e 16 °Brix per Golden e Gaia;

8,5 e 14 °Brix per Red;

8 e 16 °Brix per Renetta;

10,5 e 13,5 °Brix per Morgenduft;

11 e 14,5 °Brix per Jonagold;

11,5 e17 °Brix per Fuji;

10 e 14 °Brix per Braeburn;

11 e 17 °Brix per Pinova.

Relativamente all'acidità i valori minimi e massimi vengono indicati rispettivamente in:

4 e 11 meq NaOH/100 g per Golden, Morgenduft e Jonagold;

3 e 9 per Red e Gala;

8 e 20 per Renetta;

4 e 8 per Fuji;

4,5 e 13 per Braeburn e Pinova.

2.2.3. Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in Kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

4,5 per Golden, Gala, Morgendufi, Jonagold e Pinova;

5,5 per Red;

5 per Renetta, Fuji e Braeburn.

2.2.4. *Calibro e categoria* - Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 60 mm per Gala e in 65 mm per le altre varietà. Nell'ambito di tali limiti di calibro i requisiti qualitativi minimi richiesti, relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del Regolamento (CE) 920/89 e successive modifiche.

2.2.5. *Caratteristiche organolettiche* - Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare, con riferimento ai gruppi varietali:

le Golden si distinguono per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

le Red sono caratterizzate da una polpa più pastosa e presentano un gusto prevalentemente dolciastro;

le Renette assumono diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

Gala e Fuji sono caratterizzate da particolari qualità organolettiche dovute alla polpa croccante e succosa ed al sapore dolce ed aromatico;

le Morgenduft hanno una polpa bianca, mediamente succosa e zuccherina, leggermente acidula, con una tipica consistenza fondente al momento del consumo;

le Jonagold sono caratterizzate da frutti croccanti e succosi con sapore ben equilibrato tra il dolce e l'acidulo;

le Pinova si distinguono per le elevate caratteristiche dei frutti, dotati di polpa croccante ed elevata consistenza, uniti a tenori di zuccheri ed acidità notevoli ma piacevolmente equilibrati;

le Braeburn presentano frutti croccanti e consistenti, con particolare freschezza di sapore, ben equilibrato e con note aromatiche.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate «mela Val di Non», riferiti al momento del confezionamento.

Gruppo	Colore	Zuccheri °Brix (Val. medio) (v. min - v. max)	Acidità MeqNaOH/100g (Val. medio) (v. min. - v. max)	Durezza Kg/cm2 (Val. medio) (v. min)
Golden	dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata	11,5 - 14 11 ; 16	5,5 - 9 4 ; 11	5 - 7 4,5
Red	rosso su fondo verde	9 - 11 8,5 ; 14	4 - 6 3 ; 9	8 - 9,5 5,5
Renetta	giallo-verdastro rugginoso	9 - 11 8 ; 16	12 - 16 8 ; 20	9 - 11 5
Gala	rosso su fondo giallo	11,5 - 14 11 ; 16	4 - 7 3 ; 9	5,5 - 8 4,5
Morgenduft	rosso su fondo verde	11 - 11,5 10,5 ; 13,5	5 - 10 4 ; 11	5,5 - 8 4,5
Jonagold	rosso su fondo giallo	12 - 13 11 ; 14,5	5,5 - 9 4 ; 11	5 - 8 4,5
Fuji	rosso su fondo verde-giallo	12 - 15 11,5 ; 17	5 - 7 4 ; 8	6 - 9 5
Braeburn	rosso su fondo verde-giallo	11 - 13 10 ; 14	7,5 - 10 4,5 ; 13	6 - 9 5
Pinova	rosso su fondo giallo	11,5 - 15 11 ; 17	6 - 12 4,5 ; 13	5 - 8 4,5

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», corrispondente al Bacino idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella provincia autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzo1as, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. *Riferimenti storici* - Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum*, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. *Riferimenti culturali* - Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. *Riferimenti sociali ed economici* - Gli oltre 5000 produttori di «mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Sistema di coltivazione* - Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «Mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. *Densità d'impianto* - Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

5.3. *Gestione del terreno* - Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.4. *Controllo della produzione* - Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.5. *L'irrigazione* - L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre econdo le necessità.

5.6. *La raccolta* - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.7. *Le produzioni* - Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha.

5.8. *Confezionamento* - Le mele denominate «mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico e tonalitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'Azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 °C, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 °C a massime di 18-22 °C, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'*unicum* ambientale e territoriale tra coltivi e natura.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «mela Val di Non»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «Mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

01A6068

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 maggio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Duke University, denominata Intercollegiate Center for Classical Studies.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Intercollegiate Center for Classical Studies;

Rilevato che la Duke University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, via Alessandro Algardi, 19;

Considerato che la Duke University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al Sig. Francesco Sgariglia nato a Napoli il 16 ottobre 1963;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Duke University, denominata Intercollegiate Center for Classical Studies, avente sede in Roma, via Alessandro Algardi, 19.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A5964

DECRETO 21 maggio 2001.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia della Gestalt e di Analisi Transazionale - I.G.A.T.» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicoterapia della Gestalt e di Analisi Transazionale - I.G.A.T.», con sede in Napoli;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 febbraio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopraindicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia della Gestalt e di Analisi Transazionale - I.G.A.T.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5960

DECRETO 21 maggio 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.», con sede in Firenze;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 gennaio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopraindicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, di sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5961

DECRETO 21 maggio 2001.

Abilitazione all'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», con sede in Palermo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 marzo 2000;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopraindicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Considerato che la commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 gennaio 2001 ha individuato in via generale per esigenze formative, specificamente per la formazione clinica, in venti unità il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5962

DECRETO 21 maggio 2001.

Abilitazione all'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.», con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 marzo 2000;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopraindicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallebelbo», in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, con il quale l'avv. Gabriella Visconti è stata nominata commissario liquidatore della società coooperativa agricola «Vallebelbo», con sede in Asti, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 12 marzo 1993;

Vista la nota con la quale l'avv. Gabriella Visconti ha dichiarato di non accettare l'incarico conferitole per ragioni di incompatiblità;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Ponchione, con studio in Asti, corso Alfieri 195, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallebelbo», con sede in Asti già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 9 gennaio 2001, in sostituzione dell'avv. Gabriella Visconti, rinunciataria per ragioni di incompatibilità.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A5926

DECRETO 26 aprile 2001.

Adeguamento delle quote ed azioni, nonché dei parametri di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 9 marzo 2001, da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1998/2000 è pari all'1,8% per l'anno 1998, all'1,6% per l'anno 1999, al 2,6% per l'anno 2000;

Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio, persona fisica, di società cooperativa può possedere, nonché la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento ad ispezioni annuali e certificazione del bilancio di esercizio;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: SALVI

01A5956

DECRETO 3 maggio 2001.

Adeguamento delle quote ed azioni, nonché dei parametri di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 e 10 della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 9 marzo 2001, da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1998/2000 è pari all'1,8% per l'anno 1998, all'1,6% per l'anno 1999, al 2,6% per l'anno 2000;

Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonché la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

01A5957

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Capanna - Soc. coop.va a r.l.», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza 8 febbraio 2001, n. 8/2001, del tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Capanna - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Mantova;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Capanna - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Mantova, n. 6388 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Verna, con studio in Milano, corso Italia, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5958

DECRETO 3 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperative associate molisane - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Riccia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 giugno 1998 e 30 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperative associate molisane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riccia (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperative associate molisane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riccia (Campobasso), costituita in data 26 maggio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Ricciardi di Larino (Campobasso), omologato dal tribunale di Campobasso con decreto del 9 ottobre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Tamburro, con studio in Isernia, via Umbria - Centro commercio e affari - scala A1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A5959

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCECERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 706 del 28 febbraio 2001 con il quale il presidente del consiglio provinciale della provincia di Napoli designa la dott.ssa Luisa Festa e la dott.ssa Nunzia Pantaleo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Luisa Festa e della dott.ssa Nunzia Pantaleo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Napoli;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Festa e la dott.ssa Nunzia Pantaleo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE
di Luisa Festa

TITOLI DI STUDIO.

Laurea in sociologia conseguita presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli «Federico II».

Tesi di laurea su «Pari opportunità nel mercato del lavoro» (votazione 105/110), nell'anno 1993.

Diploma di assistente sociale conseguito presso L'Antica Università Picena (votazione 110 e lode), nell'anno 1987.

Diploma magistrale conseguito nell'anno 1973 presso l'Istituto magistrale «Pasquale Villari» di Napoli.

Corsi di specializzazione: diploma d'insegnamento artistico (votazione 30/30), nell'anno 1975.

Corsi di specializzazione: diploma d'insegnamenti interattivi per la conoscenza delle differenze didattiche (votazione 30/30), nell'anno 1975.

Corsi di specializzazione: diploma di dizione (votazione 30/30).

Idoneità nei seguenti concorsi pubblici:

concorso magistrale per titoli ed esami (votazione 101/50), nell'anno 1975;

concorso magistrale (votazione 65/100), nell'anno 1982.

CORSI DI FORMAZIONE.

«Corso per la formazione di analisti per la gestione del mercato del lavoro» organizzato dal FORMEZ di Napoli (12 settimane dal 14 maggio 1990 al 15 febbraio 1991).

Corso di formazione di base THESAURUS, «Linguaggio donna» e «Tecniche d'indicizzazione» organizzato dall'Associazione nazionale coordinamento centri donna - Roma, febbraio 1991.

Corso di formazione professionale in archivistica organizzato dal comune di Napoli «G.M», delibera n. 1366 del 22 aprile 1998.

Corso di formazione «Conoscenza delle politiche attuative e della disciplina inerenti il principio di pari opportunità» organizzato dal comune di Napoli in collaborazione con lo studio Santagostino di Milano, ottobre-dicembre 2000.

PROFILI PROFESSIONALI.

La sottoscritta Festa Luisa è dipendente presso il comune di Napoli dal 5 gennaio 1979, attualmente ricopre la qualifica di istruttore amministrativo, ed ha svolto negli anni i seguenti incarichi:

dal 1995 ad oggi è segretaria del Comitato per le pari opportunità del comune di Napoli (Decreto sindacale n. 1872 del 28 settembre 1995).

dal 1995 ad oggi è Istruttore amministrativo presso la Segreteria dell'assessorato alla dignità del comune di Napoli.

dal 1994-1995 ha lavorato presso il Servizio risorse ed intelligenza dell'ufficio di gabinetto del comune di Napoli.

1993-1994 ha lavorato presso il Dipartimento affari generali - Ufficio studi, collaborando al bollettino giuridico.

dal 1992-1993 è stata segretaria della Commissione consiliare speciale per la trasparenza, informazione e partecipazione del comune di Napoli.

dal 1980-1992 ha lavorato presso l'ufficio Centro studi condizione donna del comune di Napoli.

dal 1979-1980 ha lavorato presso la Segreteria assessore ai servizi sociali del comune di Napoli.

dal 1975 al 1978 ha lavorato in qualità di assistente educatrice presso la colonia permanente per minori disagiati Torre del Greco del Patronato scolastico.

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

1. Partecipazione come rappresentante del Centro donna del comune di Napoli al Coordinamento nazionale centri donna (1985) Roma c/o D.W.F. (1985) comune di Livorno. (1986) comune di Bologna. (1987) comune di Pisa.

2. Partecipazione come rappresentante del Centro donna del comune di Napoli al gruppo di lavoro dei Centri donna nazionale per l'organizzazione del Convegno nazionale «Donne al centro, quale politica delle donne degli anni 80», Siena (1986).

3. Coordinatrice della programmazione delle manifestazioni di Marzo Donna 1980-1988-/1995-2000 organizzate dal comune di Napoli.

4. Partecipazione come rappresentante del Centro donna del comune di Napoli alla programmazione d'attività sociosanitarie a favore della salute mentale della donna in collaborazione all'USL 39 e le Biblioteche comunali (1985-1986).

5. Partecipazione al convegno «Perleparole le iniziative a favore dell'informazione e della documentazione delle donne Europee» a cura del Centro studi storici sul Movimento di liberazione della donna in Italia -Milano sala dei congressi 3-4-5 giugno 1988.

6. Partecipazione come rappresentante del Centro donna del comune di Napoli ai gruppi di lavoro del Coordinamento regionale dei servizi documentazione informazione dei Giovani (CIOS) presso il Filangieri (1990-1991).

7. Partecipazione in qualità di docente al progetto «Informazione contro la violenza sessuale» nelle scuole superiori organizzato dal C.P.E. della provincia di Napoli (1989).

8. Partecipazione all'incontro del Tribunal Femmes et Pauvrete dans la CE (Tribunale sulla Povertà delle Donne nella CEE) c/o il Parlamento europeo organizzato dal Coordinamento europeo delle donne. Bruxelles 1988.

9. Partecipazione al seminario «Segregazione formativa femminile e prospettive di superamento» organizzato dall'Associazione CLIO. Napoli (1991).

10. Coordinatrice del progetto «Pari opportunità nel mercato del lavoro» rivolto ad allieve estetiste c/o associazione IEM e Arcidonna (1991).

11. Partecipazione in qualità di docenza al Progetto di azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991 su «Azioni nel settore dell'estetica per valorizzare il lavoro femminile» a cura della società IEM e Inarcidonna (1994).

12. Partecipazione al seminario su formazione e orientamento per le donne e i giovani «Donne in Europa molto più che un impresa» organizzata da Inarcidonna. Palermo 16-17-18 settembre 1994.

13. Realizzazione di testi e ricerche del Video 8 Marzo 1985 dell'Assessorato alla dignità del comune (1995) a cura della MAC film.

14. Partecipazione alla IV Conferenza mondiale delle donne organizzato dall'ONU e dall'ONG «Azioni per l'uguaglianza, sviluppo e pace». Pechino (1995), accreditata in qualità di presidente dell'Associazione Arcidonna Napoli.

15. Collaborazione alla realizzazione della ricerca dell'associazione Inarcidonna «Organizzazione e ruolo delle donne nella piccola e media impresa in Campania, Sicilia e Toscana», legge n. 125/1991 (1996).

16. Partecipazione al Convegno nazionale «Le Donne per il rinnovamento della politica della società» a cura dell'Ufficio progetto donna del comune di Roma, Commissione nazionale per la pari opportunità tra uomo e donna e L'Unione europea. Roma 16-17-18 maggio 1996.

17. Coordinamento del Convegno «Il genere della scuola pari opportunità uomo/donna nei processi educativi» a cura dell'Assessorato alla dignità del comune di Napoli e Provveditorato agli studi. Napoli-Istituto per gli studi filosofici 23-24 gennaio 1997.

18. Curatrice del progetto «Rete di sportelli informativi per extracomunitari» vincitore del premio «Cento progetti al servizio dei cittadini» del Ministero della funzione pubblica ed incaricata a partecipare alla premiazione alla Fiera di Roma. Maggio 1997.

19. Curatrice di due edizioni (1999-2000) della pubblicazione «Agenda Mia», una mini-guida di informazione per il lavoro per le dipendenti del comune di Napoli organizzata dal Comitato per le pari opportunità del comune di Napoli.

20. Partecipazione al convegno «Lavorare e vivere con pari opportunità». Napoli 28-29 gennaio 2000. Organizzato dal Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

21. Partecipazione e curatrice del progetto del comune di Napoli sul «Numero Verde» art. 18 testo unico dell'immigrazione - Interventi contro la prostituzione coatta a cura del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2001).

22. Partecipazione alla Conferenza internazionale «Il ruolo degli operatori sanitari nella lotta alla violenza contro la donna» a cura del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 16-18 ottobre 2000.

Associazioni femminili:

presidente dell'Associazione Arcidonna di Napoli da 1992 al 1995;

membro del Consiglio nazionale Arci dal 1993-1995;

accreditata alla partecipazione della IV Conferenza mondiale delle donne dell'ONU - Pechino 1995 come Associazione Arcidonna;

componente del Consiglio direttivo dell'Arcidonna (1996-2000) socia dell'Associazione «EMILY» Napoli (1999-2000).

Istituzionali:

1) segretaria del Comitato per le pari opportunità del comune di Napoli (Decreto sindacale n. 1872 del 28 settembre 1995);

2) coordinatrice delle attività sui temi dell'immigrazione (Decreto sindacale n. 525/1998) a firma dell'assessore alla dignità. (1998);

3) componente del Comitato di gestione del Centro studi condizione donna del comune di Napoli. (1998-1999);

4) componente, in qualità di rappresentante del comune di Napoli, del Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Progetto pilota «Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia» (1988-2001).

PARTECIPAZIONE A SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATRICE.

Comune di San Gennaro Vesuviano.

Comune di Napoli - Assessorato alle politiche sociali CIOS - Centro giustizia minorile istituto Filangieri. Incontro dibattito «Verso l'integrazione dei servizi». Napoli 1991.

Istituto IEM. Dibattito su «La bellezza femminile nel tempo». Napoli Hotel Oriente 19 dicembre 1991.

Associazioni C.I.D.I. e UDI di Torre Annunziata. Dopolavoro ferroviario. Dibattito sul tema «La donna nel lavoro e nell'arte». Torre Annunziata 11 marzo 1994.

Arcidonna. Presentazione della rivista «Tutte storie» di M.R. Cutrufelli. Facoltà di lettere e filosofia. 31 maggio 1994.

Arcidonna/Inarcidonna. Incontro dibattito su «Valori, Crescita, Mutamento» di Luisella Erlicher e Barbara Mapelli. Facoltà di lettere e filosofia. Napoli 30 gennaio 1995.

Assessorato alla dignità comune di Napoli. Marzo donna 98. Donne, creatività, mediterraneo. Incontro con le artiste algerine. Sala Gemito. Napoli 21-23 marzo 1998.

Zero Tolerance contro la violenza sulle donne. Dipartimento per le pari opportunità. comune di Bologna. Convegno«Zero Tolerance». Bologna 15-16 ottobre 1998. Conferenza nazionale Zero Tolerance.

Centro Donna - Assessorato alla dignità. Associazione Internazionale Comunicazione Donna Media Mediterraneo. Presentazione del libro «Terra di nessuno» di Marilena Rybcenko. Napoli 30 ottobre 1998.

SDA Bocconi Milano - Convegno «Pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche». Milano 22 giugno 2000.

Seminario nazionale «La violenza sessuale in Italia ed in Europa: Interventi delle istituzioni e delle associazioni» a cura dell'Assessorato alla dignità del comune di Napoli — nell'ambito del Progetto pilota Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia. Napoli Casina del Boschetto 27-28 giugno 2000.

PUBBLICAZIONI.

Articolo su «Alcune iniziative in Italia e in Europa» sulla documentazione e informazione per le donne, Rivista «CLIO» n. 6 1992.

«Lavoro delle donne tra l'800 e il 900», Edizione Liguori. Napoli 1990. (In particolare ha curato la ricerca fotografica sulle «Manifatture dei tabacchi del sud 1890-1930»).

Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo-donna delIa Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Le donne a Pechino: uno sguardo sul mondo». Edizione Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Roma novembre 1996.

Alcuni articoli sul «Paese delle Donne» di Roma.

Pubblicazione di fotografie sulle riviste «Noi Donne». (Maggio 1992 - ottobre/novembre 1995) Roma.

Pubblicazione di fotografie sulla rivista «Tutte Storie». Edizione La Luna di Palermo 1996.

Ha collaborato, nell'ambito del Marzo Donna del comune di Napoli, alla riedizione in anastatica della pubblicazione del testo «I Secreti di Isabelle Cortese» curato dall'Assessorato alla dignità e dalla Biblioteca nazionale di Napoli (1999).

Ha collaborato alla riedizione della pubblicazione «Nei Vortici del 2000» a cura dell'Assessorato alla dignità e dell'Associazione Araba Felice (2000).

Ha collaborato in qualità di autrice alla pubblicazione «Libertà femminile e violenza sulle donne» a cura del Dipartimento per le pari opportunità. Ed. Franco Angeli 2000.

CURRICULUM VITAE
della dott.ssa Nunzia Pantaleo

STUDI.

1989-1996. Laurea in scienze politiche, con indirizzo Europa orientale, Istituto universitario orientale, Napoli.

Titolo della tesi: Il sistema bancario in Russia.

1984-1989. Maturità classica, liceo ginnasio statale «Q. Orazio Fiacco», Portici (Napoli).

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE.

Corso di formazione per formatori dello sviluppo locale, avente l'obiettivo di rafforzare competenze nella gestione di gruppi di lavoro, di acquisire conoscenze ed orientare le competenze sulle modalità di approccio al territorio ed alle sue risorse (con particolare riferimento alle politiche di genere e di main streaming).

Attuato nell'ambito del progetto «La città visibile: dal volontanato all'imprenditorialità sociale» finanziato dal Ministero del lavoro.

Corso di formazione per «Operatori di comunità», articolato in moduli volti ad esplorare le tematiche dello sviluppo locale e della creazione d'impresa (anche nel compatto dell'economia sociale). Attuato da IG S.p.a. e C.E.I., finanziato dal Fondo sociale europeo

Master in International Development, STOÀ, Ercolano, (Napoli), finalizzato all'approfondimento delle problematiche dello sviluppo internazionale e sviluppare competenze specifiche per apprendere le problematiche dello sviluppo locale, realizzare analisi territoriali e di settore, analizzare le politiche di sviluppo europee, i fondi strutturali, i programmi comunitari e la programmazione negoziata, gestire gli strumenti di finanza agevolata per l'imprenditoria e i programmi di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, elaborare piani di impresa e stadi di fattibilità.

Stage presso B.I.C. (Business Innovation Center), Trieste.

Corso di lingua inglese, British Language School, Portici (Napoli).

Corso di lingua russa, Università di San Pietroburgo, Russia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

Collaborazione con la Cooperativa D&S Group per la progettazione di un intervento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125 finalizzato a sviluppare modelli mirati ad inserire il lavor atipico nei percorsi di carriera delle donne.

Dal 1º settembre 2000. Collaborazione con la Fondazione IG Students, nel Programma di creazione di laboratori d'impresa in ambiente protetto, in convenzione con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento delle pari opportunità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in qualità di:

Tutor con il compito di gestire un gruppo di studenti frequentanti il quarto anno di un Istituto tecnico commerciale, attraverso l'esperienza della creazione di impresa in ambiente protetto e renderlo capace di funzionare autonomamente, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze, e con la partecipazione equilibrata di uomini e donne nelle varie fasi (promuovendo anche rinserimento di elementi femminili in aree tradizionalmente maschili e viceversa).

Dal 1º settembre 1998. Collaborazione con il Consorzio ILO, nei Progetti «Vivaio di iniziative locali per l'occupazione« finanziato dal FSE art. 6 e «La città visibile: dal volontariato all'imprenditorialità sociale» finanziato dal Ministero del lavoro, in qualità di:

* Tutor nei percorsi di Selfassessment per il lavoro autonomo, imprenditoriale e dipendente, orientamento al lavoro autonomo ed imprenditoriale:

nodo di collegamento fra gli utenti e docenti/struttura;

collaborazione con i docenti nella realizzazione delle attività d'aula (osservazione/rilevazione comportamenti);

supporto agli utenti nella fase di rilevazione competenze.

* Responsabile junior della Pianificazione in tutti i percorsi:

stesura di timing per le attività d'aula;

contatto con i docenti/tutor per la verifica delle disponibilità;

verifica disponibilità risorse materiali;

rielaborazione timing *in itinere*;

preventivo e consuntivo costi relativi a tutoraggio e docenze.

* Responsabile junior dei percorsi di Selfassessment per il lavoro autonomo, imprenditoriale e dipendente, formazione al lavoro autonomo ed imprenditoriale:

ricerca-azione per la conoscenza della realtà socio-economica del territorio, la verifica dei fabbisogni locali di formazione ed orientamento al mondo del lavoro e la schedatura dei progetti del Patto dal punto di vista del «potenziale» occupazionale in esso contenuto (occasioni di inserimento lavorativo, di collaborazione esterna in termini di outsourcing, business collegati, microimprese in rete). Non si è trattato di una mera indagine conoscitiva, ma di una strategia mirante alla trasformazione delle logiche di azione, all'animazione territoriale, alla creazione di relazioni con gli attori coinvolti;

programmazione e progettazione puntuale delle attività d'aula;

elaborazione materiali per le attività d'aula (slide, documenti per utenti);

contatto docenti/tutor per verifica corrispondenza attività con le esigenze formative degli utenti ed attinenza delle attività realmente realizzate con quelle progettate;

verifica, attraverso i feedback degli utenti, della corrispondenza delle attività con le esigenze formative degli utenti;

organizzazione e verifica attività di stage per utenti del percorso di formazione al lavoro autonomo/imprenditoriale.

* Docenze nei percorsi di Selfassessment per il lavoro dipendente e di orientamento al lavoro autonomo ed imprenditoriale.

* Preparazione materiali per seminari interni ed esterni, redazione di quaderni.

* Selezione *curriculum* per opportunità di lavoro.

Il progetto ha inteso lasciare al territorio risultati in termini di cambio di mentalità, sensibilizzazione alla nuova cultura del lavoro, opportunità, attivando pratiche, patrimonio dell'impresadonna, che potessero essere contributo e sostegno attivo della microimpresa in generale (coscienza del sé, saper essere, sapere oltre).

Ha messo al centro dei processi l'individuo, la persona, consentendo a ciascuno, attraverso percorsi formativi, di esprimere la propria individualità, di abdicare alla logica assistenzialistica che non consente la crescita e l'autonomia del singolo. Ha generato nei destinatari delle azioni la consapevolezza di sé, della propria unicità e straordinarietà, senza mai dimenticare la necessità di garantire la parità delle premesse iniziali per tutti gli individui; ha inoltre sviluppato l'appartenenza al territorio, il desiderio di migliorarlo e valorizzarlo proiettandolo in un contesto molto più ampio dei suoi confini, facendo attenzione a non far degenerare il rispetto delle vocazioni territoriali in localismo.

Ha promosso, soprattutto, la nuova cultura del lavoro, creando un «snodo» tra il mondo della scuola, dei giovani, e non più giovani, inoccupati e disoccupati e quello dell'impresa, attraverso l'utilizzo di strumenti e politiche, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro e d'impresa.

Aprile/Giugno 1999. Docente, I.P.S.C.T. «Francesco Saverio Nitti, Portici (Napoli).

Attività di progettazione e docenza nel Progetto «Sviluppo della microimprenditorialità», autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione.

Dal 1º settembre 1998. Consulente, Centro Giovani Agorà ONLUS, Portici (Napoli).

Attività di consulenza presso lo sportello Missione Lavoro (avviamento al lavoro dipendente ed alla creazione d'impresa). Progettazione e gestione di corsi sulla creazione d'impresa.

Estate 1998 Addetta al ricevimento, Hotel Village Perla Majestic, Belvedere Mar. (Cosenza).

Gestione corrispondenza e booking, cassa, rapporti con clientela, coordinamento con tutti i settori dell'albergo.

1997-1998. Segretaria, Costen S.r.l.

Gestione archivio corrispondenza e documenti prodotti, cassa, trascrizione elaborati, rapporti con fornitori e clienti.

Estate 1996. Animatrice, Costa Crociere.

Animazione adulti e teen-ager, accompagnamento nelle escursioni, interpretariato.

Lingue straniere:

inglese, buono parlato e scritto;

russo, discreto parlato e scritto;

francese, elementare, parlato e scritto.

Conoscenze informatiche:

sistemi operativi: DOS, Windows su PC e Macintosh;

softwares: word, work, excel, access, schedule+, power point, publisher;

sistemi di navigazione in Internet e di gestione della posta elettronica.

Caratteristiche personali.

Capacità decisionale, intesa come individuazione delle priorità rispetto al rapporto mezzi/fini, organizzazione delle risorse atte al conseguimento della risoluzione dei problemi.

Capacità progettuale, intesa come organizzazione delle risorse orientate al raggiungimento dello scopo, rispetto ai vincoli di tempo e di budget, fissazione degli obiettivi di piano (con programmazione degli incarichi, obiettivi, ecc.), gestione degli scostamenti fra gli obiettivi ed i traguardi con negoziazione di ulteriori piani di lavoro.

Hobby:

lettura;

enigmistica, nello specifico parole crociate senza schema o/e di particolare difficoltà risolutiva;

sport: aerobica, tennis, pallavolo.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996 e successive integrazioni e modifiche.

01A5949

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop Centrale a r.l.», in Carsoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Agricoop Centrale a r.l.», con sede in Carsoli, B.U.S.C. n. 2000/250987, costituita per rogito del notaio Rando Antonino, repertorio n. 25516, in data 17 luglio 1990.

Iscritta al registro delle imprese al n. 3634 del tribunale di Avezzano.

L'Aquila, 14 maggio 2001

p. *Il direttore provinciale:* CELESTINI

01A5923

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Dimensione Ambiente» a r.l., in Sulmona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Dimensione Ambiente» a r.l, sede in Sulmona, B.U.S.C. n. 2257/288371, costituita per rogito del notaio Benedetti Francesco, repertorio n. 2068, in data 28 novembre 1984.

Iscritta al registro delle imprese al n. 1268 del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 14 maggio 2001

p. *Il direttore provinciale:* CELESTINI

01A5924

DECRETO 14 maggio 2001

Scioglimento della società cooperativa «Radio L'Aquila a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Radio L'Aquila a r.l.», sede in L'Aquila - B.U.S.C. n. 1276/174855, costituita per rogito del notaio Trecco Domenico, rep. n. 131572 in data 8 marzo 1980.

Iscritta al registro delle imprese al n. 1675 del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 14 maggio 2001

p. *Il direttore provinciale:* CELESTINI

01A5925

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 2001.

Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, stategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuino le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione e le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 e 4 e all'art. 36, prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari;

Ritenuto che, in attesa dell'emanazione delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali sono stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas, occorra emanare specifiche direttive per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità;

b) le modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione;

c) i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;

d) le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) fase di iniezione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene la ricostituzione degli stoccaggi, normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre;

b) fase di erogazione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene l'erogazione dagli stoccaggi, normalmente compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo;

c) volume di gas: gas immesso o prelevato dagli stoccaggi, misurato in condizioni standard;

d) spazio: capacità del giacimento adibito a stoccaggio, disponibile per l'immissione dei volumi di gas;

e) decreto legislativo n. 164 del 200: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2000;

f) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2001.

3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO MINERARIO E STRATEGICO E DI GESTIONE DEL SISTEMA DEGLI STOCCAGGI.

Art. 2.

Stoccaggio minerario

1. Si intende per stoccaggio minerario lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire, ai titolari di concessione di coltivazione, lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Lo stoccaggio minerario ha la sola finalità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione. Le eventuali ulteriori esigenze di modulazione, derivanti dalle richieste dei clienti a cui suddetti titolari forniscono il proprio gas, devono essere soddisfatte mediante ricorso allo stoccaggio di modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

2. Ai fini dell'individuazione delle disponibilità di stoccaggio minerario necessarie per la propria produzione, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, i titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto, possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata nel seguente modo;

a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare il servizio di stoccaggio non può essere inferiore a 120 giorni, corrispondenti al periodo di punta stagionale;

b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantità massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come «fattore di carico», non deve essere inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;

c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale il cui alla lettera *a)*, rappresenta lo spazio massimo di working gas richiedibile come stoccaggio minerario;

d) oltre al valore di cui alla lettera *c)*, per assicurare la continuità della fornitura in caso di interruzioni impreviste della produzione, ciascun titolare di una o più concessioni di coltivazione può richiedere, durante la fase di erogazione degli stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni complessivi, corrispondente alla massima capacità di produzione di sua competenza associata ad una singola centrate di trattamento, che dovrà essere indicata all'atto della richiesta. La portata giornaliera è definita come la produzione prevista per l'anno solare successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il numero dei giorni dell'anno.

3. I titolari di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le rispettive necessità di stoccaggio minerario determinate ai sensi del comma 2, specificando il proprio fattore di carico e i giorni di fermata previsti.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica i dati di cui al comma 3, anche sulla base dei piani di manutenzione indicati dal titolare per l'anno di riferimento e delle statistiche delle fermate delle attività di coltivazione negli anni precedenti, e pubblica i dati stessi nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica altresì i dati di cui al comma 4 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio in Italia.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il successivo mese di febbraio, comunica i dati relativi alla ripartizione alle imprese interessate e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. I titolari di concessioni di stoccaggio, sulla base dei dati di cui al comma 6, conferiscono le capacità di immissione per lo stoccaggio minerario ai titolari di concessione di coltivazione, i quali devono indicare alle imprese di stoccaggio le seguenti informazioni:

a) la portata di iniezione, espressa in termini di volume di gas misurato alle condizioni standard nell'unità di tempo;

b) lo spazio da riservare in stoccaggio, riferito ai volumi di gas da immettere alle condizioni standard;

c) il potere calorifico superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio, alle condizioni standard;

d) l'indice di Wobbe superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio;

e) altri parametri relativi alla qualità del gas, la cui conoscenza possa agevolare la predisposizione di piani efficienti di esercizio del sistema di stoccaggio.

8. Per la fase di immissione nell'anno 2001 e per quella di erogazione 2001-2002, il valore della modulazione media assicurata di contratti di importazione, indicata al comma 2, lettera *b)*, risulta pari a 0,85.

Art. 3.

Stoccaggio strategico

1. Si intende per stoccaggio strategico una riserva di gas, mantenuta in permanenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione di una fonte di approvvigionamento di gas o di crisi del sistema del gas. In prima applicazione del presente decreto, tale riserva corrisponde a quella necessaria per poter erogare per almeno 60 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 50% della maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi degli articoli 8, comma 7, e 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nell'anno successivo, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le quantità che, prevedono di importare nel corso di detto anno per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la sicurezza del sistema del gas nelle condizioni più critiche, determina, in base alle quantità di gas che ciascuna impresa intende importare nell'anno successivo da ciascun Paese e da ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il 50% di tale portata rappresenta la disponibilità che deve esere garantita dal sistema degli stoccaggi di cui al comma 2, lettera *d)* dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il riferimento di disponibilità di cui al comma 3 ed i corrispondenti volumi di stoccaggio strategico necessari all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 novembre dello stesso anno, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio strategico tra i titolari di concessioni di stoccaggio in Italia e pubblica i dati stessi nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il successivo 31 dicembre comunica le determinazioni relative alla ripartizione ai soggetti interessati e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 2001 il volume totale di stoccaggio strategico di cui al comma 3, corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea, è valutato pari a 5,1 miliardi di Smc. Il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni, costituita dal gasdotto di importazione dall'Algeria, risulta pari a 37,2 milioni di Smc/g.

Art. 4.

Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio

1. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata dalle capacità di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso, comunicando i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalità dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonché i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche:

a) volumi di working gas;

b) capacità erogativa, riferita ad almeno trenta giorni, in funzione del declino della pressione di erogazione e dello svaso del working gas;

c) meccanismo di produzione;

d) dimensionamento degli impianti associati;

e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente in relazione ai seguenti parametri:

a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e riserve residue;

b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;

c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;

d) disponibilità di punta giornaliera ed oraria, e relativo andamento in funzione dell'erogazione;

e) andamento delle capacità di iniezione in funzione dell'iniezione;

f) situazione degli impianti di stoccaggio.

3. I titolari di concessioni di stoccaggio sono altresì tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per e il gas, i seguenti dati previsionali, che determinano le prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio:

a) fase di iniezione:

1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'iniezione;

2) capacità di compressione delle centrali di compressione a inizio e fine ciclo di iniezione;

3) capacità di iniezione in funzione del working gas presente in giacimento;

4) interventi di manutenzione programmata;

5) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto;

6) periodi previsti per il ciclo di iniezione;

b) fase di erogazione:

1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'erogazione;

2) working gas;

3) capacità di erogazione delle centrali di trattamento;

4) disponibilità massima di punta giornaliera ed oraria, in funzione dello svaso del working gas;

5) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto;

6) periodi previsti per il ciclo di erogazione.

4. Nel caso i parametri indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da valutazioni o stime, deve esserne evidenziata la variabilità o il grado di approssimazione.

Art. 5.

Programmazione del sistema degli stoccaggi

1. I titolari di concessioni di stoccaggio inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande complessive di stoccaggio di modulazione, comprensive dello stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei dati di cui al comma 1, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, acquisendo, ove necessario, ulteriori informazioni dalle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, individua le necessità complessive di stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo.

3. In caso di insufficienza dei volumi disponibili per lo stoccaggio rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare le imprese di cui al comma 1 ad utilizzare per le esigenze della modulazione, anche parzialmente, le capacità di stoccaggio strategico, anche al fine di sopperire alla copertura di punte di domanda dovute ad andamenti climatici sfavorevoli.

4. Ove tale insufficienza sia prevista permanere nei cicli successivi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attiva le misure per incrementare le capacità di stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001.

5. Al fine di acquisire dati sulle possibilità di incrementare le capacità di stoccaggio esistenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, su richiesta dei titolari di concessioni di stoccaggio, prove di iniezione e altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza del sistema del gas, verifica periodicamente l'andamento del sistema complessivo del ciclo di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad emanare specifici indirizzi per il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Art. 6.

Comunicazione dati

1. I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni mensili sui volumi di gas movimentati, hanno l'obbligo di fornire, entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo del ciclo stesso inerenti ai volumi di gas effettivamente movimentati, indicando i valori di punta massima registrati, e motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate.

Art. 7.

Criteri per la verifica di economicità dei servizi richiesti dagli utenti

1. In base ai dati forniti ai sensi dell'art. 4 ed al programma lavori presentato all'atto della richiesta della concessione di stoccaggio e i suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che le prestazioni offerte per il ciclo di stoccaggio annuale successivo siano coerenti con le capacità e infrastrutture esistenti, tenuto conto degli eventuali vincoli temporanei nella prestazione del servizio, richiedendo ai titolari delle concessioni di stoccaggio i motivi delle differenze eventualmente evidenziate e gli eventuali tempi di ripristino delle prestazioni ai valori massimi tecnicamente possibili.

2. Ove siano riscontrate insufficienti capacità di stoccaggio strutturali nel sistema complessivo degli stoccaggi, in relazione alle richieste formulate dagli utenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in accordo a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 27 marzo 2001, chiede ai titolari di concessioni di stoccaggio di predisporre e presentare dei programmi relativi ai possibili interventi per il potenziamento delle proprie capacità di stoccaggio, in termini

di volume e di punta, con una stima dei relativi investimenti e tempi di realizzazione, stabilendo un termine per la relativa presentazione.

3. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica se l'investimento aggiuntivo di cui al comma 2 produca incrementi di volume, per i giacimenti di stoccaggio di base, o incrementi di portate massime, per i giacimenti di stoccaggio di punta, con costi relativi in linea con quelli specifici, valuti tali potenziamenti tecnicamente ed economicamente fattibili, acquisisce il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito, in particolare in relazione alla congruità dei nuovi investimenti con la remunerazione consentita dal regime tariffario.

4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, i programmi di cui al comma 2 sono autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli interventi di potenziamento sono comunque effettuati dal concessionario qualora l'utente sostenga il costo delle opere necessarie, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

6. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare, in alternativa o ad integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, le misure previste dal decreto 27 marzo 2001, al fine di incentivare la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione.

7. Resta in ogni caso ferma la possibilità di presentare domanda di concessione di stoccaggio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano transitoriamente, fino all'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le attività di iniezione nei giacimenti di stoccaggio durante la fase di iniezione dell'anno 2001.

Art. 9.

Programmazione del ciclo di iniezione degli stoccaggi

1. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle capacità di iniezione complessivamente disponibili per la fase di iniezione per il complesso, dei giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari.

2. Le imprese del gas, che intendono effettuare attività di vendita, nonché i clienti idonei finali che si approvvigionano direttamente di gas da produttori nazionali o che importano gas per i propri consumi, sono tenuti a comunicare alle imprese di trasporto che esercíscono parti della rete nazionale dei gasdotti e alle imprese di stoccaggio interessate, i seguenti dati:

a) volumi mensili e volume totale che intendono immettere in stoccaggio. Il volume totale richiesto da ciascuna impresa del gas, che intende effettuare attività di vendita, non può essere superiore al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto;

b) quota dei clienti non idonei, dei clienti idonei e delle forniture interrompibili, quota destinata alla produzione di energia elettrica e alta cogenerazione, volumi venduti nell'anno 2000 ai clienti non idonei;

c) previsioni complessive di vendita e piani di approvvigionamento per l'anno 2001, ove richiesto dalle imprese di trasporto ai fini dell'elaborazione delle previsioni di cui al comma 3.

3. Le imprese di trasporto, che esercíscono parti della rete nazionale dei gasdotti, inviano ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le loro previsioni di stoccaggio di modulazione, in termini di volume e di punta, per il periodo di punta stagionale, adeguate alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, relativamente sia ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alla parte di rete nazionale da esse gestita, sia ai clienti idonei, nonché i volumi totali indicati dai soggetti di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verificano le previsioni di cui al comma 3, e i programmi di iniezione, comprensivi delle relative flessibilità, formulati dai titolari delle concessioni di stoccaggio, ai fini di conseguire il riempimento ottimale complessivo degli stoccaggi. Ove necessario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

Art 10.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

1. I titolari di concessioni di stoccaggio redigono per la fase di iniezione dell'anno 2001 un programma di immissione globale relativo ai giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, che ottimizzi le prestazioni tecniche globali del sistema secondo i criteri stabiliti all'art. 4 e lo comunicano ai richiedenti e alle imprese di trasporto. Tale programma è comunicato altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corredato dei criteri, delle metodologie, dei vincoli e delle

modalità inerenti l'ottimizzazione delle prestazioni tecniche ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

2. Le imprese di trasporto assicurano le disponibilità delle capacità di trasporto necessarie ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

3. I soggetti di cui al comma 1 conferiscono gli spazi disponibili per l'immissione secondo il seguente ordine di priorità:

a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario;

b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei;

c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione;

d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione.

4. L'accesso è consentito previa dimostrazione da parte dei richiedenti della disponibilità di gas, di produzione nazionale o di importazione, o di equivalente garanzia finanziaria. I soggetti di cui all'art. 9, comma 2, sono tenuti a comunicare alle imprese di stoccaggio le informazioni di cui all'art. 2, comma 7.

5. Nel caso in cui gli spazi complessivamente richiesti risultino superiori a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, gli stessi sono conferiti ai richiedenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, mediante una ripartizione proporzionale ai volumi di gas da essi venduti a clienti non idonei sulla base dei contratti già sottoscritti per l'anno 2001, o, in loro assenza, in relazione agli stessi dati relativi all'anno 2000, forniti ai sensi del comma 2 dell'art. 9. In relazione alle rimanenti richieste gli spazi sono conferiti proporzionalmente ai relativi consumi o vendite effettuati nell'anno 2000.

6. Nel caso gli spazi complessivamente richiesti risultino inferiori, per l'anno 2001, a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le modalità per assicurare comunque il programma di riempimento ottimale.

7. Le imprese del gas che svolgono attività di vendita, le quali effettuino o causino prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti diversi rispetto ai volumi programmati, che comportino nel corso del ciclo di bilanciamento giornaliero e mensile necessità di erogazione da parte del sistema degli stoccaggi di volumi di gas superiori a quelli immessi nel ciclo di iniezione, sono tenute a versare alle imprese di trasporto e ai titolari di concessioni di stoccaggio i corrispettivi e le penalità stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000.

8. Nel caso di cui al comma 6, l'onere sostenuto per conseguire il riempimento ottimale concorre ai costi riconosciuti ai fini tariffari delle società di trasporto e di stoccaggio e, ove non si verifichi un evento climatico tale da richiedere l'erogazione dei volumi di gas integrativi, il gas immesso rimane disponibile per le stesse finalità o per le richieste di stoccaggio minerario e di modulazione degli utenti per il ciclo successivo di stoccaggio.

9. Nel caso una impresa del gas non immetta i volumi corrispondenti al programma di immissione, tenuto anche conto delle flessibilità consentite dallo stesso, il titolare della concessione di stoccaggio interessata effettua comunque l'immissione, dandone comunicazione alla stessa impresa, acquistando il gas alle condizioni di mercato, avvalendosi delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente.

10. Le imprese del gas che hanno avuto accesso agli stoccaggi e che perdano a favore di un concorrente una parte dei propri clienti sono tenute, su richiesta del fornitore subentrante, a trasferire ad esso le quote d stoccaggio di modulazione in termini di punta e di volume associate a tali clienti. Le imprese di trasporto provvedono alla determinazione di tali quote, tenuto conto anche delle caratteristiche di interrompibilità dei relativi contratti, che devono essere mantenute nel cambio di fornitore, e delle eventuali compensazioni tra le esigenze di modulazione dei due fornitori interessati. Nei casi di cliente idoneo costituito da un consorzio ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le quote di stoccaggio di modulazione possono essere liberamente ridistribuite tra i componenti del consorzio.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettuano mensilmente il monitoraggio della fase di iniezione mediante l'istituzione di appositi strumenti di coordinamento con le imprese di trasporto e di stoccaggio.

2. I volumi di gas immessi in stoccaggio delle imprese di trasporto e di stoccaggio ai fini dell'ulteriore riempimento degli stoccaggi di cui all'art. 10, comma 6, all'atto della loro reimmissione in rete non saranno computati tra il gas prodotto o importato, al momento della loro erogazione, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti nell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

3. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Servizio sanitario nazionale - Ripartizione quota di parte corrente 2001. (Deliberazione n. 32/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'Ospedale Bambino Gesù, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Visto l'art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che prevede che ciascuna regione, per il triennio 2001-2003, riservi al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 85 e 100, della citata legge n. 388/2000, che incrementano complessivamente di 1.953 miliardi di lire le risorse disponibili per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 27 febbraio 2001 che, nel determinare in via definitiva in 130.843 miliardi di lire le risorse 2001 di parte corrente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, propone il riparto delle disponibilità tra le regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° febbraio 2001, concernente la ripartizione tra le regioni, l'assegnazione alla Croce rossa italiana ed il finanziamento agli Istituti zooprofilattici spermentali relativamente al Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2001 - ammontanti a 130.843 miliardi di lire (Meuro 67.574,77) vengono finalizzati i seguenti importi:

a) 127.810 miliardi di lire (Meuro 66.008,356) vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome, secondo quanto indicato nell'allegata tabella (Allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera; le quote regionali comprendono la voce «mobilità interregionale» per complessivi 228,771 miliardi di lire che vengono assegnati all'Ospedale Bambino Gesù;

b) 197 miliardi di lire sono assegnati alla Croce rossa italiana;

c) 228 miliardi di lire sono assegnati agli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera.

Resta accantonata la somma di 2.608 miliardi di lire in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della sanità.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Registro n. 2, Tesoro, foglio n. 379

ALLEGATO 1

Ripartizione delle disponibiltà per il 2001

(in milioni di lire)

REGIONI	IRAP	Addizionale IRPEF	FSN (federalismo fiscale)	IRAP + Addizionale + FSN	Entrate proprie Totale	Partecipazione Regioni a statuto speciale	Mobilità 99 tra le Regioni	TOTALE fabbisogno 2001
PIEMONTE	4.764.000	441.000	4.360.548	9.565.548	323.543		-21.534	9.910.625
VALLE D'AOSTA	143.000	13.000	-19.871	136.129	8.406	111.594	-19.871	276.000
LOMBARDIA	13.407.000	1.009.000	5.402.559	19.818.559	667.411		602.544	19.883.426
BOLZANO	649.000	48.000	8.375	705.375	33.089	253.911	8.375	984.000
TRENTO	585.000	47.000	-8.884	623.116	33.552	372.448	-8.884	1.038.000
VENETO	5.117.000	435.000	4.195.886	9.747.886	363.978		233.722	9.878.142
FRIULI	1.305.000	121.000	40.280	1.466.280	91.943	1.295.057	40.280	2.813.000
LIGURIA	1.231.000	159.000	2.606.357	3.996.357	121.462		50.420	4.067.399
EMILIA ROMAGNA	4.911.000	439.000	4.010.616	9.360.616	332.953		371.401	9.322.168
TOSCANA	3.411.000	334.000	4.396.875	8.141.875	267.920		142.393	8.267.402
UMBRIA	576.000	68.000	1.286.001	1.930.001	65.894		49.015	1.946.880
MARCHE	1.254.000	123.000	1.769.569	3.146.569	111.272		-44.812	3.302.653
LAZIO	5.859.000	477.000	4.724.148	11.060.148	314.050		-59.462	11.433.660
ABRUZZO	717.000	85.000	1.984.325	2.786.325	80.427		-3.857	2.870.609
MOLISE	47.000	19.000	626.261	692.261	25.080		-35.823	753.164
CAMPANIA	1.949.000	289.000	9.201.625	11.439.625	316.030		-455.998	12.211.653
PUGLIA	1.333.000	214.000	6.684.903	8.231.903	219.478		-170.782	8.622.163
BASILICATA	40.000	31.000	1.104.021	1.175.021	32.774		-115.088	1.322.883
CALABRIA	203.000	93.000	3.725.044	4.021.044	91.816		-299.473	4.412.333
SICILIA (**)	2.401.000	260.000	2.975.825	5.636.825	248.007	4.663.889	-411.215	10.959.936
SARDEGNA (**)	964.000	99.000	1.275.766	2.338.766	88.908	1.026.108	-80.122	3.533.904
totale regioni	**50.866.000**	**4.804.000**	**60.350.229**	**116.020.229**	**3.837.993**	**7.723.007**	**-228.771**	127.810.000
BAMBINO GESU'			228.771	228.771			228.771	
TOTALE REGIONI + B.G.	**50.866.000**	**4.804.000**	**60.579.000**	**116.249.000**	**3.837.993**	**7.723.007**		**127.810.000**
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (*)			228.000	228.000				
EQUIVALENTE IN MEURO								66.008,356
Croce Rossa Italiana (*)			197.000	197.000				
Partecipazioni Regioni a Statuto Speciale ed Entrate Proprie				11.561.000				
Totale ripartito				**128.235.000**				
ancora da ripartire				2.608.000				
TOTALE GENERALE				**130.843.000**				
EQUIVALENTE IN MEURO				67.574,770				

(*) Attività a destinazione vincolata.
(**) Al netto delle decurtazioni di legge.

ALLEGATO 2

Riparto finanziamento 2001 per gli Istituti zooprofilattici sperimentali

(in migliaia di lire)

Istituti	Ripartizione per funzioni 50%		Ripartizione territoriale 50%				Assegnazione teorica anno 2001	Riequilibrio pari a 1/2 differenza tra teorico e storico	Assegnazione con riequilibrio 2001	Contratto 2001	TOTALE
	Ripartizione per funzioni 40%	Ripartizione per requisiti tecnologici 10%	Controllo alimenti 10%	Produzione a prezzi base 15%	Attività di prevenzione e bonifica 10%	Attività diagnostiche 15%					
TORINO	8.328.000	1.733.500	2.176.000	3.104.600	2.193.000	3.700.900	21.236.000	566.200	21.802.200	1.709.000	23.511.200
BRESCIA	8.328.000	1.343.400	4.703.000	11.607.600	5.837.800	10.756.100	42.575.900	1.312.300	43.888.200	3.284.000	47.172.200
PADOVA	8.328.000	1.882.300	2.392.000	5.269.800	2.734.600	5.124.400	25.731.100	672.000	26.403.100	1.927.000	28.330.100
PERUGIA	8.328.000	2.637.400	828.000	1.502.800	689.100	1.169.200	15.154.500	99.400	15.253.900	1.937.000	17.190.900
ROMA	8.328.000	2.306.100	3.174.000	2.366.500	1.905.800	2.258.100	20.338.500	722.000	21.060.500	2.348.000	23.408.500
TERAMO	8.328.000	3.222.900	580.000	842.700	631.200	942.600	14.547.400	2.172.300	16.719.700	2.187.000	18.906.700
PORTICI	8.328.000	1.575.100	2.824.000	1.976.300	1.307.400	1.732.800	17.743.600	-2.215.500	15.528.100	970.000	16.498.100
FOGGIA	8.328.000	1.906.300	1.692.000	1.347.700	1.014.900	1.193.900	15.482.800	-1.382.900	14.099.900	1.271.000	15.370.900
PALERMO	8.328.000	2.095.500	1.835.000	1.629.200	1.588.100	1.880.700	17.356.500	-1.121.400	16.235.100	2.267.000	18.502.100
SASSARI	8.328.000	2.117.500	596.000	1.552.800	2.898.100	2.441.300	17.933.700	-824.400	17.109.300	2.000.000	19.109.300
TOTALE	**83.280.000**	**20.820.000**	**20.800.000**	**31.200.000**	**20.800.000**	**31.200.000**	**208.100.000**		**208.100.000**	**19.900.000**	**228.000.000**
EQUIVALENTE IN EURO											117.752.173

01A5930

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 maggio 2001.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 110/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 maggio 2001,

Premesso che:

l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), prevede che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti tariffarie A e UC specificate nella tabella 1 della medesima deliberazione;

ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00), l'Autorità ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kwh sono ridotte del 40%;

con l'art. 1 della deliberazione 4 ottobre 2000, n. 180/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 180/00), l'Autorità ha soppresso, a decorrere dal 1° novembre 2000, le disposizioni previste dall'art. 4, commi 4.2 e 4.3 della deliberazione n. 108/00;

con l'art. 2 della deliberazione n. 180/2000 l'Autorità ha disposto la modificazione dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/1999 mediante inserimento di un comma 3.1-*bis* nel quale si prevede che, per le tipologie di utenza di cui all'art. 2, comma 1, lettere da *e)* a *i)* della medesima deliberazione n. 204/99, le componenti tariffarie A espresse in lire/kwh non si applichino, a decorrere dal 1° novembre 2000, al consumo mensile di energia elettrica eccedente gli 8 Gwh;

la modificazione di cui al precedente alinea comprende anche l'inserimento di un comma 3.1-*ter* che prevede, alla lettera *d)*, che la riduzione di cui al precedente alinea si applichi all'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto 19 dicembre 1995 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: decreto 19 dicembre 1995), a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 24 luglio 1992, n. 13 (di seguito: provvedimento CIP n. 13/92);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto 19 dicembre 1995;

il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/1997);

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione n. 108/00;

la deliberazione n. 180/00;

Considerato che:

il provvedimento CIP n. 13/92, prevede, per la fornitura di energia elettrica per la produzione di alluminio primario, aliquote di sovrapprezzo agevolate rispetto alla generalità della clientela;

il paragrafo 2 del decreto 19 dicembre 1995 prevede che alle forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (di seguito: produzione di alluminio primario) si applichi sino al 31 dicembre 2005 il trattamento dei sovrapprezzi previsto dal provvedimento CIP n. 13/92, e sue successive modificazioni; e che, con decorrenza dalla scadenza di detto termine, il richiamato trattamento venga allineato a quello previsto per la generalità della clientela;

l'art. 15 della deliberazione n. 204/99 prevede un regime tariffario speciale per le forniture a cui alla data del 31 dicembre 1999 si applicavano aliquote della parte A della tariffa al netto delle componenti inglobate o aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela;

l'art. 16, comma 16.2, della deliberazione n. 204/99, in attuazione delle disposizioni richiamate nel secondo alinea del presente considerato, prevede che l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto 19 dicembre 1995, con riferimento alle componenti A e UC, sia assoggettata al regime di cui alla tabella 9 della medesima deliberazione;

la tabella 9 della deliberazione n. 204/99 esenta l'energia elettrica fornita in al tensione per la produzione di alluminio primario dal pagamento della componente tariffaria A4 in quanto energia ammessa al regime tariffario speciale di cui all'art. 15 della medesima deliberazione;

il paragrafo 3 del decreto 19 dicembre 1995 prevede che alle tariffe ed ai sovrapprezzi da applicarsi alle forniture destinate alla produzione di alluminio primario siano applicate le stesse variazioni in aumento, con la medesima decorrenza, previste dalle normative generali successivamente entrate in vigore per le forniture a regime normale;

il paragrafo 3 del decreto 19 dicembre 1995 prevede, inoltre, che qualora anteriormente al 31 dicembre 2005 l'onere derivante dai sovrapprezzi imposti ai titolari di forniture di energia elettrica in alta tensione per la produzione di alluminio primario si attesti sui livelli previsti per gli utenti appartenenti alle medesima tipologia, le eventuali variazioni in riduzione dei sovrapprezzi siano applicate anche a dette forniture di energia elettrica;

la deliberazione n. 70/97 ha inglobato il sovrapprezzo termico ordinario nella parte B della tariffa e gli altri sovrapprezzi nella parte A della tariffa e, a decorrere dal mese di luglio 2000, si è realizzata la condizione di cui al precedente alinea relativamente alle componenti A2, A3 ed A5, essendosi consolidate, relativamente a tali componenti, condizioni di equiparabilità del trattamento tariffario dell'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, al trattamento tariffario applicato agli utenti appartenenti alla medesima tipologia;

Considerato altresì che:

la società Alcoa Italia S.p.a., (di seguito: Alcoa) unica impresa domestica produttrice di alluminio primario, non ha interposto gravame avverso le deliberazioni dell'Autorità n. 108/00 e n. 180/00 nella parte in cui prevedevano, per detto settore industriale, una postergazione del riconoscimento della riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A prevista dai citati provvedimenti;

in seguito ad un incontro avvenuto presso gli uffici dell'Autorità in data 15 dicembre 2000 con i rappresentanti di Alcoa, sono emersi ulteriori elementi valutativi che hanno reso necessari approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorità circa il trattamento tariffario dell'energia elettrica fornita in alta tensione, per la produzione di alluminio primario;

Ritenuto che sia necessario riconoscere all'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario un trattamento analogo a quello di cui hanno beneficiato gli originari aventi diritto alla riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A, espresse in lire/kwh disposta dall'Autorità con le delibere n. 108/00 e 180/00;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) per decreto 15 dicembre 1995 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;

c) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 180/00;

Art. 2.

Modificazione della deliberazione n. 204/99

All'art. 3, comma 3.1-*ter*, lettera *d)*, della deliberazione n. 204/99 è soppressa l'espressione «a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1 Con la prima fatturazione successiva al 31 maggio 2001 sono rimborsati ai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1-*ter*, lettera *d)*, della deliberazione n. 204/99, al trattamento previsto dall'art. 3, comma 3.1-*bis* della medesima deliberazione:

a) un importo pari alla differenza tra quanto addebitato, relativamente ai consumi di energia elet-

trica, per la produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente articolo, per il periodo luglio 2000 - ottobre 2000 e quanto sarebbe stato addebitato, ai medesimi consumi, in caso di applicazione di una riduzione del 40% delle aliquote delle componenti tariffarie, inglobate nella parte A della tariffa espresse in lire/kwh per consumi mensili eccedenti gli 8 Gwh;

b) un importo calcolato come differenza tra quanto addebitato, relativamente ai consumi di energia elettrica, per la produzione di alluminio primario di cui al comma 3.1 del presente articolo per il periodo novembre 2000 - maggio 2001 e quanto sarebbe stato addebitato, per la medesima energia, in caso di applicazione di una riduzione del 100% delle aliquote delle componenti tariffarie nella parte A della tariffa, espresse in lire/kwh per consumi mensili eccedenti gli 8 Gwh.

3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet (www.autorita.energia) dell'Autorità ed entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2001.

Milano, 17 maggio 2001

Il presidente: RANCI

01A6087

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 28 maggio 2001, n. **900562.**

Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - articolo 103 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finaziaria 2001). Proroga del termine per la presentazione delle istanze di agevolazione.

Alle imprese interessate

Come è noto, con circolare 10 aprile 2001, prot. n. 900379, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001, è stato diramato il bando per le incentivazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

In base al predetto bando, le domande di agevolazione possono essere presentate al gestore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco degli sportelli abilitati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal gioprno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Conseguentemente detto termine è fissato al giorno 2 agosto 2001.

Le principali associazioni di categoria dell'industria e del commercio hanno rapppresentato una serie di difficoltà derivanti dalla particolare forma dell'intervento agevolativo per la quale il temine di novanta giorni indicato dal bando parrebbe risultare particolarmente ristretto al fine di consentire la più capillare diffuzione possibile dello strumento, anche in considerazione delle necessità tecniche occorrenti per organizzare le proposte di investimento e la struttura delle aggregazioni di imprese che li svilupperanno.

Stante quanto sopra, si ritiene necessario dover modificare il termine ultimo entro il quale potranno essere presentate le domande di agevolazione al centocinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della richiamata circolare 10 aprile 2001, prot. n. 900379.

La mancata presentazione della domanda nel predetto termine è causa di non inclusione nella graduatoria.

Alla presente circolare verrà data diffusione anche attraverso il sito internet del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: www.minindustria.it

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2001 del Ministro delle finanze, recante: «Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore dei servizi».

Si comunica che per mero errore occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, da parte dell'Agenzia emanante, per la successiva pubblicazione, nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 352, nell'art. 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore), dopo le lettere *a)* e *b)* del comma 1, devono intendersi riportate in prosieguo i testi delle lettere: *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* nonché i successivi articoli 3 e 4.

Pertanto, sempre alla pag. 352, la rubrica «Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» deve intendersi riferita all'art. 5 e quella relativa all'«Annotazione separata» riferita al successivo art. 6.

Di conseguenza, il testo del predetto decreto deve intendersi integrato, nelle parti mancanti, e rideterminato nel modo seguente:

«Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione per i quali non è stata tenuta annotazione separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art. 1;

b) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera *c)*, ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;

d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

f) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, l'attività indicata alla lettera *b)* del comma 1 del precedente art. 1.

Art. 3.

Variabili delle imprese e delle attività professionali

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreto ministeriale 10 agosto 1998, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi ed i compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2001. È facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi preceenti nonché gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1° maggio 2001».

01A6070

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica della titolazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001: «Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti».

Si comunica che per mero errore materiale occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, la titolazione del decreto medesimo, riportata sia nel «sommario» che alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001, deve intendersi pubblicata nel modo seguente:

«Decreto 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche».

01A6114

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8513
Yen giapponese	101,90
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,60040
Corona svedese	9,2400
Franco svizzero	1,5218
Corona islandese	87,90
Corona norvegese	7,9800
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57640
Corona ceca	34,018
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,54
Litas lituano	3,4061
Lat lettone	0,5399
Lira maltese	0,3945
Zloty polacco	3,3830
Leu romeno	24505
Tallero sloveno	217,6603
Corona slovacca	42,895
Lira turca	970000
Dollaro australiano	1,6695
Dollaro canadese	1,3046
Dollaro di Hong Kong	6,6392
Dollaro neozelandese	2,0645
Dollaro di Singapore	1,5445
Won sudcoreano	1093,49
Rand sudafricano	6,7968

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6273

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Beta bagno oculare»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D18 del 18 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

BETA BAGNO OCULARE - registrazione n. 9919.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare della registrazione.

01A5931

Revoca della registrazione di alcuni presidi medici chirurgici

Con il decreto n. 800.5/R.P.750/D19 del 18 maggio 2001 sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sotto indicati presidi medici chirurgici:

PIKRIN - registrazione n. 17970;

FAICAM B - registrazione n. 11691;

FAICAM PB - registrazione n. 7911;

AQUAPYBUTHRIN - registrazione n. 18147;

DELTABIOL - registrazione n. 18238.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Cropscience Italia S.p.a., titolare delle registrazioni.

01A5932

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» Lavoratori italiani residenti all'estero - Anno 2001

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2001 è conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

ALAIMO	Filippo	S.I.B. - Saarbrucker - Germania
AMALFITANO	Salvatore	d'Amico Tankers de Venezuela c.a. Caracas –Venezuela
AMICO	Giuseppe	H.B.L. Houilleres du Bassin de Lorraine-Freyming Merlebach – Francia
AULETTA	Vincenzino	Queen Mary's Hospital - London – Inghilterra
BARTOLINI	Fausto	Banca (Fortis)- Bruxelles - Belgio
BELLINA	Lino	Sopemod - Burnhaupt Le Haut – Francia
BISCEGLIA	Giuseppe	Bayer AG - Dormagen - Germania
BRASCHI	Luciano	PPG Industries Fiber Glass B.V. – Hoogezand –Olanda
CATALANO	Baldassarre	Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG –Ausburg –Germania
CEPOLLINA	Elio	Companhia Metalurgica Prada- San Paolo –Brasile
CIREGIA	Natale	Nicolàs Bo s.a. - Asunciòn – Paraguay
CONTE	Antonio	Bageci - Naninne – Belgio
D'ALESSANDRO	Rosario	Philips - Hoogeveen - Olanda
DAL GAL	Vittorio	Charbonnages de Monceau Fontaine Moncenau Sur Sambre Belgio
DI PERNA	Rocco	Deutsche Bahn - Berlino Germania
FIORE	Ennio	Caritas Verband - Saarlouis - Germania
FROSIO	Lorenzo Paolo	Rezzonico SA- Neuchatel Svizzera
GANGI	Vincenzo	Senefelder Misset B.V.–RK Doetinchem –Olanda
GUERRA	Luigi	Trattoria Fiori - London- Inghilterra

GUZZI	Giuseppe	Casa d'Italia - Berna - Svizzera
LO TITO	Carlo	Antonio Doljak Srl - Asunciòn - Paraguay
MANTIONE	Michele	Ugine SA - Groupe Usinor – Guegnon –Francia
MARTINI BARZOLAI	Annunzio	F.Trachsel AG-Frauenfeld– Svizzera
MENEGHET	Alessio	Caterpillar Belgium SA – Gosselies Belgio
MEROLILLO	Nicola	Bauverwaltung Gartenbaumt- San Gallo - Svizzera
MIRISOLA	Luigi	N.V. Kempische Steenkoolmijnen Houthalen - Belgio
PALAZZOLI	Giancarlo	Honig Merkartikelen B.V. Nijmegen - Olanda
PAOLINI	Vinicio	Four Seasons Hotel - London – Inghilterra
PASQUALETTI	Gian Carlo	Metropolitan Restaurants Ltd – London - Inghilterra
PASTORELLI	Salvatore	Cockerill Sambre SA - Charleroi – Belgio
PEDERZANI	Novello	Aseguradora Paraguaya s.a. – Asunciòn - Paraguay
PELLIZZON	Silvano	University College London-Londra
PICCIALLI	Antonio	Algroup Alusuisse - Bergheim – Germania
PICCO	Danilo	Entreprise de constructions Jean Marie BIWER - Lussemburgo
PIRANI	Silvano	Honig Merkartikelen B.V. – Nijmegen – Olanda
PODRECCA	Italo	Baugeschaft Barlocher AG – SanGallo - Svizzera
PRATI	Giuseppe	Sollac - Seremange - Francia
REBECCHI	Sergio	Le Meridien Grosvenor House Ltd London –Inghilterra
RIBICHINI	Renato	Olivetti - Puteaux- Francia
RICCO	Pasquale	AGFA Gevaert AG - Leverkusen – Germania
RONZA	Pasquale	Mister Minut - L'Aja - Olanda
ROSA	Carlo	Zumstein & Cie - Berna - Svizzera
ROSSO	Rita	British Home Stores – Storehouse London - Inghilterra
RUSSO	Anna Maria	Banca di Roma - Alsancak Izmir – Turchia
RUSSO	Roberto	Cockerill Sambre SA - Seraing- Belgio
SALIERNO	Giovanna	Groupe Scolaire"Ujana"La Maison des Petits -Kinshasa- R. D. Congo
SALVIA	Raffaele	N:V. Kempische Steenkoolmijnen Houthalen - Svizzera
SAUCHELLI	Francesco	Arriva Openbaar Vervoer N.V. – Heerenveen- Olanda
TORTORICI	Antonino	G. Ingoglia - Memmingerberg – Monaco di Baviera - Germania
USALA	Giuseppe	Bayer Faser GmbH - Dormagen – Germania

01A5772

COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bassano in Teverina (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 24 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire, con decorrenza dal 1º gennaio 2001, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'addizionale comunale IRPEF, stabilendo in 0,2 punti percentuali l'aliquota per l'anno 2001.

01A6119

COMUNE DI BIGARELLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bigarello (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

L'addizionale comunale IRPEF, viene mantenuta al livello dello 0,2%.

01A6120

COMUNE DI BOTRUGNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Botrugno (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dello 0,2%.

01A6121

COMUNE DI CANICATTÍ

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Canicattí (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 27 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha stabilito, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,4%, comprensiva dello 0,2% relativa all'anno 2000.

01A6122

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castel Castagna (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 31 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire che in esecuzione dell'art. 1, comma 3, della sopraindicata legge, la variazione percentuale applicata da questo ente è dello 0,2% per l'anno 2001.

01A6123

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Isola della Scala (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 48 del 5 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Incrementare la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, rispetto all'anno 2000, nella percentuale dello 0,2, determinando così un'aliquota complessiva dello 0,4.

01A6124

COMUNE DI LUNANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lunano (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1º gennaio 2001, di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A6125

COMUNE DI MASSIGNANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Massignano (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione n. 157 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1º gennaio 2001, la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, come in premessa, è confermata nella misura di 0,4 punti percentuale.

01A6126

COMUNE DI MELICUCCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Melicucco (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 30 del 22 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di prendere atto che l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 è di 0,2 punti percentuali giusta delibera giunta comunale del 22 marzo 2001 stabilita con decreto interministeriale ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998.

01A6127

COMUNE DI PANCALIERI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pancalieri (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 5 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di portare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 allo 0,5% punti percentuali.

01A6128

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Porto Empedocle (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Approvare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,1 punto percentuale;

Applicare con decorrenza dal 1º gennaio 2001, l'aliquota nella misura di 0,5 punti percentuali, *(omissis).*

01A6129

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di S. Egidio del Monte Albino (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 23 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Riconfermare l'addizionale IRPEF dello 0,35% con decorrenza dal 1º gennaio 2001, così come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 8/1999.

01A6130

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, secondo capoverso delle premesse, al primo rigo, dove è scritto: «... del decreto-legge 7 gennaio *2991*, n. 5 ...», leggasi: «... del decreto-legge 7 gennaio *1992*, n. 5 ...»;

alla pag. 14, art. 5, comma 3, nella parte in cui viene aggiunto il comma 4 all'art. 34 del decreto di inquadramento, al primo rigo, dove è scritto: «4. *I maresciallo aiutante* ...», leggasi: «4. *I marescialli aiutanti* ...»;

alla pag. 14, art. 5, comma 3, nella parte in cui viene aggiunto il comma 5 all'art. 34 del decreto di inquadramento, dove è scritto: «5. Il *marescialli aiutanti* ..», leggasi: «5. *Il maresciallo aiutante* ...»;

alla pag. 32, art. 14, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera *b*.», leggasi: «- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera *b)*.».

01A6074

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651128/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.